

CONSORZIO DELLA **M**EDIA **V**ALTELLI-
NA PER IL **T**RASPORTO DEL **G**AS

Codice di Rete

INDICE

Sezione 1 - INFORMAZIONE	4
1.1 - Contesto Normativo	5
1.2 - Descrizione della rete e della sua gestione	8
1.3 - Descrizione dei servizi	14
1.4 - Procedure di coordinamento informativo.....	17
Sezione 2 - ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO	20
2.1 - Conferimento della capacità di trasporto	21
2.2 - Realizzazione e gestione dei punti di consegna e riconsegna.....	34
Sezione 3 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO	41
3.1 - Prenotazione, assegnazione e riassegnazione	42
3.2 - Bilanciamento	49
3.3 - Misura del gas	60
3.4 - Qualità del gas.....	66
3.5 - Pressioni di consegna e riconsegna del gas	67
Sezione 4 - QUALITA' DEL SERVIZIO DI TRASPORTO	69
4.1 - Qualità del servizio di trasporto.....	70
Sezione 5 - PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO	73
5.1 - Programmazione e gestione delle manutenzioni.....	74
5.2 - Coordinamento operativo.....	78
Sezione 6 - AMMINISTRAZIONE	80
6.1 - Normativa fiscale e doganale.....	81
6.2 - Fatturazione e pagamento	84
6.3 - Responsabilità delle Parti.....	87
6.4 - Disposizioni Generali	94



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Sezione 7 - EMERGENZA.....	99
7.1 - Gestione delle emergenze di servizio.....	100
7.2 - Modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale	104
Sezione 8 - AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE	105
8.1 - Procedura di aggiornamento del Codice di Rete	106
Sezione 9 - GLOSSARIO	110
9.1 - Glossario	111



Sezione 1 - INFORMAZIONE

1.1 - Contesto Normativo

1.1.1 La direttiva europea 98/30/CE

Il processo di regolamentazione del mercato del gas naturale in ambito comunitario è stato avviato dalla Direttiva n° 98/30/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 22 giugno 1998 (“Direttiva Gas”), recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas naturale).

Tale disposizione ha avviato un processo di progressiva liberalizzazione del settore allo scopo di creare un mercato unico europeo per il gas naturale, garantendo al contempo parità di condizioni e trattamento non discriminatorio per gli operatori del sistema.

1.1.2 Decreto Legislativo n. 164 del 2000

Il Decreto Legislativo in oggetto, ha introdotto norme che definiscono modalità e tempi del processo di liberalizzazione così come previsti dalla stessa Direttiva Gas, individuando e definendo i ruoli dei diversi segmenti della “catena” del gas naturale quali: importazione, coltivazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, stoccaggio, distribuzione e vendita.

Relativamente all’attività di trasporto, il Decreto Legislativo prevede tra l’altro:

1. la regolamentazione dell’attività di trasporto e dispacciamento, in modo da garantire che tali servizi siano offerti agli Utenti a tariffe regolamentate e a parità di condizioni;
2. la separazione societaria dell’attività di trasporto e dispacciamento da tutte le altre attività del settore del gas, ad eccezione dell’attività di stoccaggio, che è comunque oggetto di separazione contabile e gestionale dall’attività di trasporto e dispacciamento;
3. il principio di idoneità, le relative soglie dimensionali nonché l’estensione, a partire dal 1° gennaio 2003, di tale principio a tutti i Clienti Finali;



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

4. la definizione, con delibera da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, dei "criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità del trasporto e del dispacciamento in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento del gas";
5. l'adozione da parte delle imprese di gas naturale del proprio Codice di Rete - entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas - che è trasmesso all'Autorità per la verifica di conformità ai suddetti criteri: trascorsi tre mesi senza comunicazioni da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, il Codice di Rete si intende conforme.

1.1.3 Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 120/01

In conformità con quanto previsto all'Articolo 23 del Decreto Legislativo, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha individuato – con la Delibera n° 120/01 – i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto ed il dispacciamento di gas naturale.

La determinazione dei ricavi di riferimento veniva definita dall'articolo 3 della delibera che prendeva in considerazione i costi operativi riconosciuti, il costo del capitale investito netto pari al 7,94% per l'attività di trasporto e gli ammortamenti economico-tecnici calcolati in relazione ai cespiti necessari a ciascuna attività.

Veniva fissato inoltre un primo periodo di regolazione della durata di quattro anni (dal 1° ottobre 2001 al 30 settembre 2005).

1.1.4 Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 137/02

In attuazione del sopra citato Articolo 24 comma 5 del Decreto Legislativo, l'Autorità ha pubblicato la Delibera n° 137/02, nella quale viene definito "un regime delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio di trasporto di gas caratterizzato da un'attività di autoregolazione posta in essere dall'Impresa di Trasporto, nel rispetto dei criteri fissati dall'Autorità", la quale procede alla verifica di conformità del Codice di Rete ai criteri dalla stessa fissati.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Il Codice di Rete costituisce l'insieme delle regole, trasparenti e non discriminatorie, per l'accesso al servizio di trasporto, applicabili a tutto il gas movimentato e finalizzate – tra l'altro - all'individuazione dei soggetti con i quali l'Impresa di Trasporto provvede a stipulare il relativo Contratto di Trasporto (Utenti), alla determinazione della capacità di trasporto conferite ed alle relative transazioni, alla definizione degli aspetti che consentono la prestazione del servizio di trasporto di gas in condizioni di sicurezza, trasparenza e neutralità (programmi di trasporto, bilanciamento, acquisizione e validazione dei dati di misura, fatturazione, gestione delle emergenze, ecc.).



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

1.2 - Descrizione della rete e della sua gestione

1.2.1 La rete regionale del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

La Rete di Trasporto Regionale del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, è costituita da un metanodotto di 3° specie (D.M. 24/11/84) della lunghezza di circa 35 chilometri che collega Berbenno di Valtellina a Chiuro e da Caiolo a Sondrio.

La Rete di Trasporto Regionale del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas è collegata alla Rete di Trasporto Regionale (RR) della Impresa Maggiore di Trasporto presso un unico punto di interconnessione ubicato nel Comune di Berbenno di Valtellina (Frazione Pedemonte).

L'Impresa Maggiore di trasporto, ha infatti realizzato a partire dal 2001 il gasdotto della Valtellina che suddiviso in due tratti congiunge Calco in Provincia di Lecco a Berbenno in Provincia di Sondrio attraverso una condotta della lunghezza di circa 90 chilometri.

Il primo tratto di condotta Calco-Pinatedo del diametro DN 750 ha una lunghezza pari a 64 chilometri, mentre il tratto finale Piantedo-Berbenno del diametro DN 500 ha una lunghezza pari a 25,2 chilometri.

La rete di Trasporto Regionale (RR) è considerata nel contesto italiano come un sistema unico che copre tutto il territorio nazionale, dove il gas uscito dalla Rete Nazionale (RN) viene vettoriato, all'interno delle Aree di Prelievo, fino ai Punti di Riconsegna, cioè i punti fisici di uscita dalla rete Regionale nei quali avviene il ritiro del gas da parte degli Utenti del sistema e la sua misurazione ovvero l'aggregato dei punti fisici di riconsegna quando questi fossero interconnessi a valle.

La rete di trasporto regionale del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas inizialmente alimentava n. **14** Punti di Riconsegna, che permettono di effettuare la distribuzione Locale del gas presso i seguenti **16** Comuni:



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Cod ISTAT	Comune	Provincia	Comunità	Zona Altimetrica	Superficie	Altitudine	Zona Climatica	Gradi Giorno	Abitanti al 31.12.00	Abitanti/Superficie
14002	ALBOSAGGIA	Sondrio	Sondrio	Montagna	34,25	490	E	2.795	3.086	90,1
14007	BERBENNO DI VALTELLINA	Sondrio	Sondrio	Montagna	35,70	370	E	2.844	4.183	117,2
14011	CAIOLO	Sondrio	Sondrio	Montagna	33,35	335	E	2.795	975	29,2
14015	CASTIONE ANDEVENNO	Sondrio	Sondrio	Montagna	17,15	468	E	2.734	1.557	90,8
14016	CEDRASCO	Sondrio	Sondrio	Montagna	14,77	287	E	2.726	492	33,3
14019	CHIESA IN VALMALENCO	Sondrio	Sondrio	Montagna	114,96	960	E	3.433	2.759	24,0
14020	CHIURO	Sondrio	Sondrio	Montagna	51,71	390	E	2.873	2.493	48,2
14023	COLORINA	Sondrio	Sondrio	Montagna	17,96	302	E	2.748	1.470	81,8
14028	FAEDO VALTELLINO	Sondrio	Sondrio	Montagna	4,76	557	E	2.861	557	117,0
14030	FUSINE	Sondrio	Sondrio	Montagna	37,52	285	E	2.724	668	17,8
14044	MONTAGNA IN VALTELLINA	Sondrio	Sondrio	Montagna	48,60	567	E	2.875	2.891	59,5
14049	PIATEDA	Sondrio	Sondrio	Montagna	71,00	304	E	2.751	2.354	33,2
14051	POGGIRIDENTI	Sondrio	Sondrio	Montagna	2,93	564	E	2.870	1.826	623,2
14052	PONTE IN VALTELLINA	Sondrio	Sondrio	Montagna	69,48	485	E	2.758	2.238	32,2
14053	POSTALESIO	Sondrio	Sondrio	Montagna	10,60	516	E	2.802	615	58,0
14061	SONDRIO	Sondrio	Sondrio	Montagna	20,43	307	E	2.755	22.006	1.077,1
14070	TRESIVIO	Sondrio	Sondrio	Montagna	15,03	504	E	2.785	1.925	128,1

L'aggiornamento della infrastruttura di trasporto e dei punti di riconsegna serviti è disponibile nell'apposita sezione del sito internet del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas.

1.2.2 Gli elementi della rete regionale del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Il servizio di trasporto oggetto del Codice di Rete è prestato dal Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas sulla propria rete di condotte; oltre alle condotte, la rete include gli impianti di ricezione e regolazione della portata, gli impianti di riduzione, la interconnessione con l'Impresa Maggiore di Trasporto nazionale, la miscelazione e misura, nonché gli altri impianti ausiliari necessari al trasporto ed al dispacciamento di gas.

1.2.2.1 Le condotte

Le condotte utilizzate per il servizio di trasporto regionale del gas naturale, sono conformi alle specifiche prescritte dal Decreto Ministeriale 17 aprile 2008 che classifica le condotte per il trasporto e la distribuzione di gas naturale in 7° specie, in relazione alla differente pressione massima di esercizio.

Specie	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°
Pressione max esercizio [bar rel.]	>24	$24 \geq P > 12$	$12 \geq P > 5$	$5 \geq P > 1,5$	$1,5 \geq P > 0,5$	$0,5 \geq P > 0,04$	< 0,04



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Le condotte di trasporto del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas sono classificate di 3° specie, con alcune ramificazioni classificate di 4° specie.

1.2.2.2 Gli impianti di ricezione e regolazione della portata

L'impianto di ricezione e regolazione della portata è ubicato presso Berbenno di Valtellina in prossimità del punto di interconnessione con la Impresa Maggiore di trasporto nazionale.

L'impianto è costituito da:

- gruppi di riduzione della pressione;
- impianti per la misura fiscale;
- sistemi di regolazione della portata;
- apparato per il telecontrollo.

L'impianto è dotato di un sistema di telecontrollo dei dati al fine di poter verificare a distanza i principali parametri per la misura e la regolazione del gas.

1.2.2.3 Gli impianti di riduzione

La rete di condotte per il trasporto regionale del gas alimentano gli impianti di riduzione.

Gli impianti di riduzione del gas a loro volta alimentano le reti di distribuzione locale del gas.

Gli impianti sono tutti dotati di unità per il telecontrollo a distanza e sono costituiti da unità di riduzione della pressione con riduttori ad azione pilotata oppure ad azionamento a molla.

1.2.2.4 L'interconnessione con la rete nazionale e regionale



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

L'interconnessione con la rete nazionale della Impresa Maggiore di Trasporto è ubicata presso l'impianto di ricezione e regolazione della portata nel Comune di Berbenno di Valtellina in frazione Pedemonte; la condotta di interconnessione con l'impresa maggiore di trasporto è stata realizzata in acciaio con diametro pari a 250 mm per un tratto di 30 metri alla pressione massima di 75 bar.

1.2.3 Rappresentazione grafica della rete regionale del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

La rappresentazione grafica della Rete di Trasporto Regionale del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas è disponibile sul sito internet del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas <http://www.trasportogas.so.it>



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

1.2.4 Il servizio di dispacciamento

1.2.4.1 Le attività svolte

Il servizio di trasporto regionale viene effettuato sulla base dei programmi di trasporto richiesti dagli Utenti della rete, in condizioni di efficienza, affidabilità e sicurezza attraverso le seguenti attività:

- Controllo dei parametri caratteristici del flusso della rete (pressione, temperatura, portata del gas);
- Verifica dell'assetto degli impianti e dei relativi interventi necessari attraverso il bilanciamento operativo.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas verifica dal centro di telecontrollo i principali parametri di flusso del gas.

Qualora il telecontrollo rilevi valori di pressioni di rete prossimi ai valori minimi garantiti, provvede a far intervenire l'unità operativa del servizio tecnico al fine di riportare il servizio al livello di assetto ottimale delle pressioni.

Le attività svolte includono la verifica dell'assetto idraulico ed impiantistico della rete anche in considerazione di interventi di manutenzione programmata od in casi di emergenza.

Tutte le attività, sono svolte in coordinamento con l'Impresa Maggiore di trasporto e le Imprese di Distribuzione Locale.

1.2.4.2 I sistemi utilizzati

Il servizio di dispacciamento viene supportato principalmente dal sistema di telecontrollo, che effettua l'acquisizione mediante telemisura dei principali parametri di flusso, quali la pressione, la portata e la temperatura.

Il servizio di telecontrollo è presidiato da personale specializzato che attraverso uno specifico servizio di reperibilità garantisce il presidio dei dati durante tutte le 24 ore giornaliere.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

1.2.5 Le prestazioni della rete e i sistemi utilizzati per la loro determinazione

1.2.5.1 La capacità di trasporto

La capacità di trasporto di tipo continuo, viene determinata al fine di garantire in ogni situazione ed in ogni periodo dell'Anno Termico, il servizio continuo di trasporto in condizioni di normale esercizio.

Mediante la simulazione idraulica di trasporto, sono studiati i comportamenti della rete in differenti ambiti di esercizio, considerando anche condizioni di prelievo eccezionali nelle quali sono raggiunti valori limite di pressione che danno origine alle condizioni di esercizio speciali.

La capacità di trasporto al Punto di Entrata presso l'interconnessione con l'Impresa Maggiore di Trasporto, rappresenta uno dei parametri dimensionali limite per le condizioni di esercizio speciali.

1.2.5.2 Gli strumenti ed i programmi di simulazione

Il servizio di trasporto regionale del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas viene effettuato utilizzando programmi di simulazione e di modellazione matematica dei flussi del gas, che consentono di creare modelli della rete rappresentativi dei tratti di rete che uniscono i nodi di calcolo (Punti di Entrata, di Uscita, intersezioni, ecc.).

Il modello della rete composto da "rami" e "nodi", viene utilizzato per calcolare le principali grandezze:

- pressione del gas nei nodi;
- portata del gas nei rami;
- quantità di gas immesso nel Punto di Entrata;
- quantità del gas erogato nei Punti di Uscita.

I programmi di simulazione e modellazione matematica vengono utilizzati con il supporto del Sistema Informativo Territoriale (SIT), che permette di rappresentare e di interrogare gli elementi della rete di trasporto regionale con una localizzazione georeferenziata.

1.3 - Descrizione dei servizi

1.3.1 Il servizio base di trasporto continuo

Il servizio base di trasporto del gas naturale del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas è costituito dal trasporto continuo del gas dal Punto di Entrata (interconnessione con l'Impresa Maggiore di Trasporto) alla consegna nei Punti di Uscita (interconnessione con le Imprese di Distribuzione Locale o Clienti finali).

Agli Utenti della rete che acquisiscono la capacità di trasporto continua è garantito il diritto di:

- Immettere presso il Punto di Entrata,
- Prelevare presso i Punti di Uscita.

Il quantitativo giornaliero di gas naturale prelevato presso i Punti di Uscita non deve essere superiore alla capacità giornaliera conferita in qualsiasi momento dell'Anno Termico, ad eccezione di quanto previsto per i casi di supero della massima capacità giornaliera conferita.

Il servizio di trasporto è garantito dal Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas salvo i casi di Forza maggiore e di emergenza, nonché nei periodi in cui sono pianificati ed eseguiti interventi che generano interruzioni/riduzioni della capacità di trasporto.

L'Utente è tenuto al rispetto delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del Contratto di trasporto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pagamento dei corrispettivi per il servizio ed eventuali altri corrispettivi aggiuntivi, presentazione delle garanzie per l'accesso al servizio, etc.) in relazione alla capacità conferitagli presso il Punto di Riconsegna.

1.3.2 Il servizio di trasporto interrompibile

Il servizio di trasporto interrompibile è rappresentato dall'attività di trasporto di gas naturale, sulla rete gestita dal Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas,



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

passibile di interrompibilità secondo le modalità e i tempi di preavviso qui di seguito definiti.

L'Utente a cui viene conferita capacità di trasporto interrompibile su base annua acquisisce il diritto di ritirare ai Punti di Riconsegna, un quantitativo di Gas non superiore alla portata giornaliera conferitagli in qualsiasi momento del periodo contrattuale fatti salvi i casi di Forza Maggiore, emergenza, interventi che provocano interruzione/riduzione delle capacità di trasporto, così come previsto nel capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni" e nel caso in cui il Trasportatore eserciti la propria facoltà di interruzione, secondo le modalità e le procedure di seguito definite.

1.3.2.1 Periodo massimo e durata massima di interruzione

Il Trasportatore ha facoltà di interrompere totalmente o parzialmente la capacità conferita all'Utente per un massimo di 3 giorni, consecutivi o non consecutivi, in ciascun periodo contrattuale.

1.3.2.2 Procedure di interruzione

Il Trasportatore comunica in via definitiva agli Utenti interessati la volontà di esercitare la facoltà di interruzione entro le ore 17.00 del terzo Giorno-gas precedente quello dell'interruzione (G-3).

1.3.3 I servizi accessori

I servizi accessori necessari alla corretta attività di trasporto, sono offerti dal Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas nell'ambito del servizio base di trasporto essendo remunerati all'interno del regime tariffario regolato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Alcuni servizi accessori riguardano:

- Conferimento della capacità di trasporto;
- Transazioni di capacità;
- Bilanciamento operativo della rete;
- Bilanciamento commerciale della rete;
- Allocazione del gas;



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

- Bilancio provvisorio e definitivo;
- Gestione dei dati di trasporto;
- Dati di misura del gas;
- Parametri di qualità del gas;
- Interventi di manutenzione degli impianti di ricezione e riduzione della rete;
- Interventi di manutenzione della rete di trasporto;
- Gestione delle emergenze;
- Fatturazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto.

1.3.4 I servizi speciali

E' possibile usufruire di eventuali servizi speciali da parte del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, che si riserva di offrirli a condizioni paritarie per tutti gli Utenti della rete di trasporto.

I servizi speciali saranno effettuati su richiesta degli Utenti e verranno remunerati al di fuori della tariffa base.

Le modalità di erogazione di tali servizi sono pubblicate dal Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas sul proprio sito internet.

1.3.5 Il servizio di contact center

Per poter accedere al servizio di assistenza e di richiesta di informazioni, il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, mette a disposizione uno specifico contact center mediante il servizio di sportello telefonico e web.

Gli orari e le modalità di accesso a tale servizio sono pubblicati sul sito internet del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas.

1.4 - Procedure di coordinamento informativo

1.4.1 Il Sistema informativo per la gestione del trasporto

Il sistema informativo messo a disposizione dal Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas è costituito da differenti programmi applicativi:

- Applicazione web per la trasmissione e l'elaborazione dei dati di trasporto;
- Posta elettronica e sito internet del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas per le comunicazioni, richieste di informazioni e l'invio dei dati;
- Microsoft Office per le attività di gestione dei dati interni;
- ArchView della ESRI Italia per la gestione della cartografia e delle reti;
- GeoSim per la simulazione e la modellizzazione matematica dei flussi del gas;
- Programma per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale;
- Applicativi di gestione del server di rete e per il back-up dei dati.

1.4.2 Descrizione dei Sistemi informativi

Attraverso uno specifico applicativo web, il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas permette l'accesso autorizzato agli Utenti della rete di trasporto, mediante i codici identificativi (user id, password) che vengono rilasciati su richiesta specifica dell'Utente.

I dati disponibili mediante l'accesso al sistema web, sono:

- Dati necessari per il conferimento;
- Incrementi, cessioni e trasferimenti di capacità;
- Prenotazione, assegnazioni di capacità;
- Bilanci commerciali della rete.

L'autorizzazione all'accesso dei dati non costituisce una condizione preliminare per la stipula del Contatto di Trasporto ma costituisce una competenza tecnica fondamentale



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

per ogni Utente ai fini dell'efficiente scambio di dati con il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas.

Per tale motivo, il prolungato utilizzo improprio del Sistema Informativo del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas ad opera dell'Utente costituirà motivo di risoluzione del contratto.

1.4.3 L'accesso ai Sistemi informativi

L'accesso al Sistema Informativo del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas è consentito a tutti gli Utenti che ne fanno richiesta, con la necessità, da parte di essi, di disporre della competenza tecnica fondamentale all'efficiente scambio di dati.

Solo per gli Utenti autorizzati all'accesso al sistema informativo, sarà possibile considerare validi i dati ricevuti per la gestione della attività di trasporto, in ogni caso gli Utenti hanno l'obbligo di utilizzare, per lo scambio dei dati, i moduli predefiniti dal Trasportatore e pubblicati sul proprio sito Internet all'indirizzo: <http://www.trasportogas.so.it/>.

Nel caso di utilizzo improprio del sistema informativo da parte di personale dipendente o non dipendente dell'Utente autorizzato, saranno addebitati allo stesso da parte del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas i costi e gli oneri conseguenti all'utilizzo improprio.

L'Utente si impegna ad attivarsi immediatamente per evitare il ripetersi di tali eventi, mentre il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas si riserva il diritto di cessare l'erogazione dei servizi informativi in modo temporaneo in relazione al verificarsi o al ripetersi di utilizzi impropri del Sistema Informativo per la gestione del servizio gas.

1.4.4 Diritti e obblighi fra le Parti

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas mette a disposizione il proprio Sistema Informativo adottando tutte le opportune misure di controllo e prevenzione, per garantire la riservatezza, la sicurezza e la protezione dei dati.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas si impegna altresì a comunicare tempestivamente agli Utenti del servizio di trasporto eventuali interruzioni del servizio informativo e si attiverà immediatamente a far ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas si impegna ad effettuare il trattamento dei dati relativi agli Utenti nel pieno rispetto della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

1.4.5 Il servizio di help desk

Il contact center del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas dispone anche di un servizio di help desk rivolto agli Utenti che hanno accesso al Sistema Informativo, disponibile al numero telefonico e negli orari indicati nel sito internet del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas.

In ogni caso si ritiene che siano sufficienti le competenze minime necessarie per l'utilizzo della Posta elettronica e dei programmi applicativi di Microsoft Office per poter garantire da parte degli Utenti un'efficiente scambio di dati.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Sezione 2 - ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO

2.1 - Conferimento della capacità di trasporto

In questo capitolo vengono descritte le modalità previste dal Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas per la presentazione delle richieste di conferimento di capacità, con l'indicazione delle durate dei periodi di conferimento, delle modalità di determinazione delle capacità conferibili, della cadenza dei conferimenti.

L'accesso al servizio di trasporto sulla Rete di Trasporto Regionale del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, è consentita a tutti le persone fisiche o giuridiche che soddisfano i requisiti indicati nei paragrafi successivi.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas garantisce la massima imparzialità nei confronti di tutti i richiedenti.

2.1.1 Requisiti per l'accesso al servizio di trasporto

I soggetti richiedenti l'accesso al servizio di trasporto regionale, devono attestare il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 8 della Delibera 137/02 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e, in relazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, dalla delibera 147/19, inviando una autocertificazione sostitutiva di atto notorio, di avere la disponibilità di gas al Punto di Consegna (interconnessione con l'Impresa Maggiore di trasporto) e di avere la disponibilità del gas per l'intera durata del conferimento di capacità richiesto, deve inoltre essere specificata, per i Punti di Riconsegna interconnessi con Clienti Finali, la quantità di gas che intende consegnare per ciascun Punto di Riconsegna della Rete Regionale di Trasporto.

Presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, ai sensi della delibera 147/19, la capacità di trasporto è oggetto di conferimento sulla base delle informazioni rese disponibili dal Gestore del SII.

I soggetti richiedenti che svolgono attività di vendita ai clienti finali, devono invece attestare: la titolarità dei contratti di vendita ai Punti di Riconsegna per i quali è richiesta la capacità di trasporto, devono inoltre essere indicati i termini temporali del contratto di vendita, che devono essere pari almeno alla durata del conferimento di capacità richie-



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

sto, deve inoltre essere specificata la quantità di gas che intendono vendere per ciascun Punto di Riconsegna della Rete Regionale di Trasporto.

I soggetti richiedenti che svolgono attività di vendita ai clienti finali, devono inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministero delle Attività produttive 24 giugno 2002.

2.1.1.1 Garanzie finanziarie

I soggetti richiedenti l'accesso al servizio di trasporto regionale, devono dimostrare di possedere un adeguato grado di solvibilità a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio di trasporto, che può essere costituito:

a) da un "rating" creditizio relativo all'indebitamento di lungo termine fornito dai primari organismi internazionali Moody's Inverstor Services o Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings, pari almeno:

- Baa3 se fornito da Moody's Inverstor Services *oppure*
- BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation *oppure*
- BBB- se fornito da Fitch Ratings

Qualora tale criterio sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), quest'ultimo dovrà presentare una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante accompagnata da una copia dell'attestazione di rating che esprima l'impegno, da parte di quest'ultima, a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas in nome e per conto del soggetto richiedente.

In caso di perdita del "rating" creditizio da parte dell'Utente o della società controllante ovvero se la società controllante perda il controllo dell'Utente, quest'ultimo è tenuto a darne pronta informativa al Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas ed a provvedere entro 7 giorni lavorativi alla presentazione di adeguata garanzia come ai successivi punti b) oppure c), pena la perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2.1.2;

b) una garanzia bancaria e/o assicurativa a prima richiesta presso:

- un istituto bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

- una società assicurativa iscritta all'albo IVASS delle imprese abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa sul territorio della Repubblica Italiana;

La decorrenza della garanzia deve essere fissata per il primo giorno del contratto di trasporto e la scadenza deve superare di sei mesi la scadenza del contratto di trasporto.

- c) deposito cauzionale non fruttifero. La costituzione del deposito cauzionale non fruttifero dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul C/C indicato dal Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas e con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla scadenza per la presentazione delle garanzie. Su richiesta il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito. Il deposito avrà validità per l'intera durata del Contratto di Trasporto con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine del Contratto di Trasporto;

L'importo della garanzia finanziaria risponde alle esigenze del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas di prevedere adeguate forme di copertura dal rischio di insolvenza degli Utenti per tutte le componenti tariffarie proprie dell'attività di trasporto e delle componenti tariffarie aggiuntive definite dall'ARERA.

L'ammontare delle suddette garanzie è pari:

- 1) ad un terzo del corrispettivo annuo di capacità di RR del Contratto di Trasporto, ai sensi dell'art. 14 della delibera 137/02, a garanzia dell'erogazione del servizio di trasporto;
- 2) ad un terzo del corrispettivo annuo di capacità di RR del Contratto di Trasporto, ai sensi dell'art. 4.4 della delibera 72/23 e art. 9.4, allegato B della delibera 139/23, a garanzia della copertura del corrispettivo CV_U;
- 3) ad un terzo del corrispettivo annuo di capacità di RR del Contratto di Trasporto, ai sensi dell'art. 4.4 della delibera 72/23 e art. 10.5, allegato B della delibera 139/23, a garanzia della copertura delle componenti tariffarie aggiuntive;

I soggetti richiedenti l'accesso al servizio di trasporto regionale, sono tenuti ad adeguare tempestivamente l'importo della garanzia al fine di essere sufficientemente capienti i Limiti di conferimento di cui al successivo paragrafo 2.1.1.2.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

I soggetti che devono riadeguare l'importo della garanzia devono effettuare l'adeguamento entro i 5 (cinque) giorni precedenti l'entrata in vigore della variazione della capacità assegnata.

Nel caso in cui il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero la garanzia bancaria e/o assicurativa in oggetto, l'Utente del servizio di trasporto deve provvedere al reintegro della stessa pena la perdita della solvibilità.

2.1.1.2 Limiti di conferimento

Per ogni Utente il limite di conferimento è pari alla somma delle capacità conferite presso i Punti di Riconsegna direttamente allacciati alla rete di trasporto e le capacità di trasporto presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, come esplicitati nei paragrafi 2.1.4 e 2.1.5.

Ai fini della determinazione della capacità di trasporto associata all'Utente presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione la verifica della capienza delle garanzie prestate dall'Utente è effettuata tramite il Gestore del SII ai sensi della delibera 155/19. A tal fine il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas comunica al Gestore del SII, per ciascun Utente, il limite di conferimento (Credit Limit LC), corrispondente alla garanzia di cui al paragrafo 2.1.1.1 decurtata della quota di tale garanzia già impegnata a copertura della capacità già conferita.

2.1.2 Perdita dei requisiti

La perdita di uno o più requisiti per l'accesso al sistema costituisce causa di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto.

2.1.3 La procedura di conferimento delle capacità di trasporto



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

2.1.3.1 La capacità di trasporto continua

La capacità di trasporto continuo viene conferita dal Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas all'inizio di ogni Anno Termico e ad Anno Termico avviato.

La capacità di trasporto espressa in Sm³/giorno (Standard metri cubi giorno) è conferita presso il Punto di Consegna interconnesso con l'Impresa Maggiore di trasporto e presso i Punti di Riconsegna interconnessi con le Imprese di Distribuzione Locale.

L'Utente cui è stata conferita capacità di trasporto continua, ha diritto di prelevare una quantità giornaliera di gas, non superiore alla capacità conferita in qualsiasi istante dell'Anno Termico, fatti salvi i casi di Forza Maggiore, gli interventi di manutenzione sulla rete e le emergenze.

2.1.3.2 Criteri di conferimento delle capacità di trasporto

L'Utente ha diritto di richiedere capacità di trasporto continua per un solo Anno Termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas determina la capacità di conferimento dei Punti di Riconsegna utilizzando specifici programmi di simulazione e di modellizzazione matematica dei flussi del gas, che consentono di creare modelli della rete rappresentativi dei tratti di rete che uniscono i nodi di calcolo (Punti di entrata, di Uscita, intersezioni, ecc.).

Le capacità di conferimento sono calcolate tenendo conto di differenti scenari termici e di prelievo, che assicurano il rispetto dei vincoli di pressione e che garantiscono il corretto funzionamento della rete.

Le capacità di conferimento pubblicate non sono necessariamente le massime conferibili in quanto in seguito a verifiche tecniche potrebbe essere possibile aumentare tali valori pur mantenendo il medesimo livello di affidabilità del servizio.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas assegna tutte le capacità di conferimento richieste dagli Utenti, qualora trattasi di interconnessioni con Clienti Finali, quando la somma delle richieste risulti minore della capacità di conferimento resa disponibile per ciascun Punto di Riconsegna.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Viceversa, qualora la somma delle richieste risulti maggiore della capacità di conferimento resa disponibile per ciascun Punto di Riconsegna, il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas effettua una verifica tecnica delle capacità richieste dagli Utenti.

Qualora non sia possibile soddisfare le richieste degli Utenti, il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas determina la quantità massima di capacità conferibile e procede al conferimento applicando il criterio pro quota come previsto dall'art. 9.5 della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 137/02.

La capacità conferita agli Utenti dal Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione è pari alla capacità di trasporto come determinata e comunicata dal Gestore del SII, ottenuta sulla base dei criteri di cui alla delibera 147/19.

A tal riguardo il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero della loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

2.1.4 La procedura di conferimento delle capacità di trasporto ad inizio anno termico

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas conferisce la capacità di trasporto continuo all'inizio dell'Anno Termico per la durata di un anno.

2.1.4.1 Processo di conferimento presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto

Entro il 1° luglio di ogni anno il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas pubblica la capacità di conferimento disponibile per ciascun Punto di, per l'Anno Termico successivo.

Con periodicità mensile sono aggiornate dal Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas le capacità di riferimento, le capacità conferite e quelle disponibili per ciascun Punto di Riconsegna, per l'Anno Termico in corso.

I soggetti interessati all'accesso al servizio di trasporto regionale, devono inoltrare la richiesta di conferimento della capacità entro il 1° (primo) di agosto del medesimo anno in cui viene effettuato il conferimento, indicando la capacità di trasporto richiesta espressa in Sm³/giorno (Standard metri cubi giorno) per ogni Punto di Riconsegna.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas non ritiene valide le richieste di conferimento presentate da Richiedenti che:

- Non risultino in possesso dei requisiti richiesti indicati nei paragrafi 2.1.1. e 2.1.2.;
- Non formulino la richiesta conformemente alle procedure di conferimento.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas attribuisce a ciascun Richiedente le capacità di trasporto, secondo le seguenti modalità:

- Entro il 5 (cinque) agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente) viene verificata che la capacità richiesta per ciascun Punto di Riconsegna sia inferiore alla capacità disponibile per ciascun Punto di Riconsegna;



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

- Entro il 5 (cinque) agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente) viene comunicata a ciascun Richiedente la capacità attribuita;
- Entro il 10 (dieci) agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine è anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente) il Richiedente deve confermare gli impegni di capacità che intende sottoscrivere, nei limiti della capacità attribuitagli, inviando la conferma dell'impegno al Trasportatore;
- Entro il 10 (dieci) agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine è anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente) il Richiedente deve accendere una garanzia bancaria e/o assicurativa a prima richiesta presso un istituto bancario o assicurativo autorizzato ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo n. 175/95 a garanzia delle obbligazioni derivanti dal conferimento. La decorrenza della garanzia deve essere fissata per il primo giorno del Contratto di Trasporto e la scadenza deve superare di sei mesi la scadenza del contratto di trasporto; l'importo della garanzia è pari al corrispettivo-determinato al Paragrafo 2.1.1.1 ("Garanzie finanziarie");
- Entro il 20 (venti) agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine è anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente) il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas comunica la capacità attribuita al Richiedente;
- Entro il 25 (venticinque) agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine è anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente) il Richiedente deve inviare la conferma dell'impegno della capacità aggiuntiva e deve adeguare la garanzia bancaria e/o assicurativa a prima richiesta conformemente a quanto stabilito nel paragrafo 2.1.1.1. "*Garanzie Finanziarie*".

Le Parti provvedono a stipulare il contratto di trasporto, secondo le seguenti modalità:

- Entro il 10 (dieci) settembre (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine è anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente) il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas verifica i requisiti di solvibilità di ciascun Richiedente



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

- Entro il 15 (quindici) settembre (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine è anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente) è effettuato il conferimento delle capacità confermate da ciascun Richiedente.

Qualora alcuni Richiedenti non procedono alla firma del contratto il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas si riserva la facoltà di escutere la garanzia e di escludere il Richiedente dalla qualifica di Utente.

2.1.4.2 Processo di conferimento presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione

Prima dell'inizio dell'Anno Termico, ai sensi della delibera 147/2019, il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas rende disponibili al Gestore del SII:

- a1) i valori del fattore di conversione z_{cg} e di P_{PdR}^{max} di cui al comma 3.1, lettera b) della delibera 147/19;
- a2) per ciascun mese del medesimo Anno Termico, il valore del coefficiente tariffario ($T_{remi,M}$) per ogni city-gate;
- a3) la capienza delle garanzie di cui al precedente paragrafo 2.1.1.2 (Credit Limit LC_i);

Prima dell'inizio dell'Anno Termico il Gestore del SII, per ciascun Punto di Riconsegna, determina e comunica al Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas:

- b1) la capacità di trasporto che con decorrenza dal 1 ottobre del medesimo Anno Termico risulta associata all'Utente;
- b2) sulla base delle variazioni nelle relazioni di corrispondenza registrate presso il SII nel mese di settembre, l'aggiornamento dei dati di capacità di trasporto di cui al precedente punto b1) che risulta associata all'Utente con decorrenza dal successivo 1 ottobre;

Sulla base delle informazioni di cui al precedente punto b1), entro il 10° giorno lavorativo del mese di settembre il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas comunica a ciascun Utente l'esito del conferimento.

L'Utente accetta espressamente che la capacità conferita presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione secondo le modalità stabilite, in attuazione della vigente regolazione, dal presente paragrafo si intende sottoscritta e accettata dall'Utente ai sensi e per gli effetti del Contratto di Trasporto e del Codice di Rete.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas tiene conto degli aggiornamenti di cui al precedente punto b2) ai fini della determinazione dei limiti di conferimento di cui al paragrafo 2.1.1.2.

Sarà compito dell'Utente fornire tempestivamente, e comunque prima della sottoscrizione del Contratto di Trasporto, i necessari adeguamenti delle garanzie finanziarie al fine di rientrare nei limiti di Credit Limit (CL_i) definiti dal Gestore del SII e risultanti pari al prodotto tra la capacità di trasporto convenzionale (CTC) ed il coefficiente tariffario ($T_{remi,M}$) di cui al precedente punto a2)

A tal riguardo il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero della loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

2.1.4.3 Il contratto di trasporto

Al termine del processo di conferimento, le parti procedono, entro il 20 (venti) settembre di ogni anno (o il primo giorno lavorativo precedente), alla firma del Contratto di Trasporto.

Il Richiedente della capacità di trasporto acquisisce dalla data del contratto la qualifica di Utente del sistema di trasporto del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas.

2.1.5 La procedura di conferimento delle capacità di trasporto ad anno termico avviato

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas conferisce la capacità di trasporto continuo disponibile ad Anno Termico avviato per una durata massima pari alla restante parte del medesimo Anno Termico.

La capacità di trasporto ad Anno Termico avviato può avvenire anche nei seguenti casi:

- Incrementi di capacità presso Punti di Consegna e Riconsegna esistenti;
- Avvio di nuovi Punti di Consegna e Riconsegna (nuove interconnessioni o nuovi allacciamenti).

2.1.5.1 Processo di conferimento presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto

Il Richiedente può inviare entro il giorno 9 (nove) di ciascun mese (o il primo giorno lavorativo precedente), la richiesta di conferimento della capacità per il mese successivo. I soggetti interessati all'accesso al servizio di trasporto regionale ad Anno Termico avviato, devono inoltrare nella richiesta di conferimento della capacità, la capacità di trasporto richiesta espressa in Sm³/giorno (Standard metri cubi giorno) per ogni Punto di Riconsegna.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas non ritiene valide le richieste di conferimento presentate da Richiedenti che:

- Non risultino in possesso dei requisiti richiesti indicati nei paragrafi 2.1.1. e 2.1.2.;
- Non formulano la richiesta conformemente alle procedure di conferimento.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas attribuisce a ciascun Richiedente le capacità di trasporto, qualora si verificano le seguenti condizioni:



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

- il Richiedente ha inviato entro il giorno 9 (nove) (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine è anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente) gli impegni di capacità che intende richiedere;
- il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas ha verificato entro il giorno 12 (dodici) (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine è anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente) che la capacità richiesta per ciascun Punto di Riconsegna sia inferiore alla capacità disponibile per ciascun Punto di Riconsegna, altrimenti viene ripartita pro quota la capacità richiesta;
- il Richiedente conferma entro il giorno 15 (quindici) (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine è anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente) gli impegni di capacità che intende sottoscrivere, nei limiti della capacità attribuitagli, inviando la conferma dell'impegno al Trasportatore;
- il Richiedente ha acceso entro il giorno 23 (ventitre) (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine è anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente) una garanzia bancaria e/o assicurativa a prima richiesta presso un istituto bancario o assicurativo autorizzato ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo n. 175/95 a garanzia delle obbligazioni derivanti dal conferimento. La decorrenza della garanzia deve essere fissata per il primo giorno del Contratto di Trasporto e la scadenza deve superare di tre mesi la scadenza del Contratto di Trasporto; l'importo della garanzia è pari al corrispettivo dovuto per il servizio di trasporto regionale calcolato per un bimestre di massimo consumo, che viene rapportato al periodo effettivo dalla data di subentro qualora l'Utente non è presente nel medesimo Punto di Riconsegna al momento del conferimento;
- il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas ha verificato entro il 26 (ventisei) (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine è anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente) i requisiti di solvibilità del Richiedente;

Entro il 29 (ventinove) di ogni mese (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine è anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente) al positivo termine del processo di conferimento, le parti procedono alla firma del Contratto di Trasporto.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

2.1.5.2 Processo di conferimento presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione

Ai fini del processo di aggiornamento delle relazioni di corrispondenza nelle filiere commerciali, gestito dal Gestore del SII, la verifica della capienza delle garanzie di cui ai precedenti paragrafi 2.1.1.1 e 2.1.1.2 prestate dall'Utente è effettuata tramite il Gestore del SII ai sensi di quanto previsto dalla delibera 155/19.

A tal fine, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle garanzie fideiussorie, il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, comunica al Gestore del SII le variazioni ricevute dall'Utente relative al proprio Credit Limite (CL_i).

L'Utente accetta espressamente che la capacità conferita presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione secondo le modalità stabilite, in attuazione della vigente regolazione, dal presente paragrafo si intende sottoscritta e accettata dall'Utente ai sensi e per gli effetti del Contratto di Trasporto e del Codice di Rete.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas tiene conto degli aggiornamenti di cui al precedente punto b2) del paragrafo 2.1.4.2 ai fini della determinazione dei limiti di conferimento di cui al paragrafo 2.1.1.2.

Sarà compito dell'Utente fornire tempestivamente, e comunque prima della sottoscrizione del Contratto di Trasporto, i necessari adeguamenti delle garanzie finanziarie al fine di rientrare nei limiti di Credit Limit (CL_i) definiti dal Gestore del SII e risultanti pari al prodotto tra la capacità di trasporto convenzionale (CTC) ed il coefficiente tariffario ($T_{remi,M}$) di cui al precedente punto a2) del paragrafo 2.1.4.2.

A tal riguardo il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero della loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

2.2 - Realizzazione e gestione dei punti di consegna e riconsegna

In questo capitolo vengono descritte le procedure per la richiesta di allacciamento e gli adempimenti per la realizzazione di Punti di Consegna e Riconsegna.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas definisce le condizioni tecniche ed economiche atti a regolare la richiesta e la realizzazione degli allacciamenti conseguenti a nuovi Punti di Consegna e/o Riconsegna, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Decreto Legislativo n. 164 del 2000.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas specifica inoltre le modalità di gestione, manutenzione ed esercizio dei Punti di Consegna e di Riconsegna e degli strumenti di misura.

Infine, sono specificate le condizioni per gli avviamenti di nuovi Punti di Riconsegna, i potenziamenti e le chiusure di Punti di Riconsegna esistenti.

2.2.1 La richiesta per la realizzazione di nuovi Punti di Consegna o Riconsegna sulla rete di trasporto regionale

La richiesta per la realizzazione o il potenziamento di un nuovo Punto di Consegna e/o Riconsegna deve essere inoltrata dal soggetto Richiedente inviando al Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas una specifica domanda contenente:

- Propri dati identificativi (Ragione Sociale, Indirizzo, ecc.);
- Localizzazione e tipologia dell'impianto da alimentare (codice ISTAT della attività produttiva e del Comune);
- Capacità di trasporto richiesta (portata massima giornaliera, portata massima oraria);
- Previsione di massima dei volumi di prelievo per il prossimo triennio.

Il Richiedente ha la facoltà di indicare eventuali date per l'inizio dell'attività o per la disponibilità del Punto di Riconsegna; il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas si riserva il diritto di valutare le tempistiche indicate e di concordare con il Richiedente eventuali rettifiche.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas in seguito alla verifica dell'adeguatezza della documentazione presentata comunica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, eventuali informazioni aggiuntive necessarie o la data per il sopralluogo da effettuare al fine di verificare e definire gli interventi necessari per il potenziamento o la realizzazione del Punto di Riconsegna.

Il Richiedente ha tempo 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di integrazioni alla domanda per inviare al Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas l'aggiornamento della stessa, in caso contrario sarà necessario riformulare una nuova richiesta.

2.2.2 La valutazione tecnica-economica per la realizzazione di nuovi Punti di Consegna o Riconsegna sulla rete di trasporto regionale

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas in seguito al sopralluogo definitivo, elabora entro 30 (trenta) giorni dalla data del sopralluogo (salvo ritardi a causa di terzi), un preventivo di spesa per la realizzazione del potenziamento e/o della realizzazione del Punto di Riconsegna, contenente:

- Caratteristiche del Punto di Riconsegna (portata oraria, portata giornaliera, pressioni minima e massima di esercizio del metanodotto);
- Dati relativi alla localizzazione del Punto di Riconsegna;
- Tempi stimati di realizzazione (subordinati all'ottenimento dei permessi secondo i tempi previsti in casi analoghi);
- Garanzie bancarie;
- Costo del contributo a carico del Richiedente e modalità di pagamento.

Il preventivo redatto ha validità pari a 120 (centoventi) giorni dalla data di emissione.

Qualora la realizzazione di un nuovo Punto di Riconsegna comporta la costruzione di un nuovo allacciamento, gli importi dovuti quale contributo di allacciamento sono pari alla differenza fra i costi consuntivati per la realizzazione ed il valore dell'investimento economico riconosciuto in tariffa secondo quanto stabilito dalla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 120/01.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

2.2.3 L'accettazione del preventivo di spesa

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas considera accettato il preventivo, qualora:

- Il richiedente invii in forma scritta accettazione del preventivo entro il periodo di validità;
- Il richiedente effettua il pagamento e la stipula di eventuali garanzie bancarie, qualora siano richieste nel preventivo.

2.2.4 La realizzazione di nuovi Punti di Consegna o Riconsegna sulla rete di trasporto regionale

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas si impegna a realizzare le opere richieste nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal preventivo inviato dalla data di accettazione del preventivo.

Il rispetto dei tempi di realizzazione sono subordinati all'effettivo ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni richieste da parte di enti o soggetti terzi.

2.2.5 Gestione e manutenzione dei punti di misura

La gestione e manutenzione dei Punti di Misura viene effettuata secondo quanto disposto nel capitolo 3.3 "*Misura del gas*".

2.2.6 Gestione e manutenzione dei punti di riconsegna

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas definisce le modalità per l'avviamento dei nuovi Punti di Riconsegna o per la chiusura dei Punti di Riconsegna esistenti.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

2.2.6.1 Avviamento di nuovi Punti di Riconsegna

L'avviamento di un nuovo Punto di Riconsegna e quindi l'inizio della riconsegna del gas, è dato dal Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni contrattuali e tecniche:

- La capacità viene conferita presso il nuovo Punto di Riconsegna, con le modalità indicate nel capitolo 2.1.3 *“La procedura di conferimento della capacità di trasporto”*;
- Il Richiedente chiede formalmente l'avvio della riconsegna del gas presso un nuovo Punto di Riconsegna.

La riconsegna del gas viene effettuata il primo giorno del secondo mese successivo alla data di richiesta.

2.2.6.2 Chiusura di Punti di Riconsegna esistenti

La chiusura di un Punto di Riconsegna esistente viene effettuata attraverso la chiusura o l'asportazione dei misuratori, dal Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas nei seguenti casi:

- Qualora l'Utente invii la richiesta di chiusura in seguito alla cessazione della attività del Cliente Finale, allegando alla richiesta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso Cliente Finale;
- Qualora l'Utente invii la richiesta di chiusura in accordo con il Cliente Finale, nel rispetto del contratto di fornitura esistente.

Nella richiesta inoltrata dall'Utente al Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, deve essere riportata una dichiarazione dell'Utente che solleva il Trasportatore da ogni responsabilità derivante dalla interruzione della fornitura al Cliente Finale.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, in seguito alla verifica della documentazione inoltrata, effettua la chiusura o la rimozione del Punto di Riconsegna entro sette giorni dalla accettazione della richiesta presentata dall'Utente.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

L'intervento di chiusura viene svolto alla presenza di un rappresentante dell'Utente che sottoscriverà un apposito verbale unitamente al rappresentante del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Allegato 2.a: Modulo per la richiesta conferimento della capacità di trasporto



Comunità Montana Valtellina di Sondrio Richiesta Capacità di trasporto ai Punti di Riconsegna -- Rev. 01 Anno Termico 2004/2005

(Valori in Sm³/giorno - fisici - 15° C; 1,01325 bar)

RICHIEDENTE

<Ragione Sociale>

Punto di RICONSEGNA NAZIONALE	Punto di RICONSEGNA REGIONALE	Descrizione Punto Fisico	AREA	CAPACITA' DISPONIBILE [Sm ³ /g]	CAPACITA' RICHIESTA [Sm ³ /g]
34382001	14007A	Berbenno (Fraz. Pedemonte) - Colorina (Fraz. Selvetta)	D	6.000	
34382001	14007B	Berbenno (Capoluogo)	D	30.000	
34382001	14030A	Colorina (Capoluogo)	D	8.400	
34382001	14030B	Fusine-Cedrasco (Capoluogo)	D	8.400	
34382001	14016B	Cedrasco (zona industriale)	D	1.800	
34382001	14011A	Caiolo-Castione Andevenno	D	18.000	
34382001	14002A	Albosaggia I	D	14.400	
34382001	14061A	Sondrio	D	144.000	
34382001	14044A	Faedo e Albosaggia III	D	12.000	
34382001	14049A	Piateda	D	9.600	
34382001	14051A	Montagna in Valtellina - Poggiridenti (Basso)	D	30.000	
34382001	14070A	Tresivio - Poggiridenti (Alto)	D	18.000	
34382001	14049B	Piateda (Fraz. Boffetto)	D	6.000	
34382001	14052A	Ponte in Valtellina - Chiuro	D	30.000	
Totale				336.600	0



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Allegato 2.b: Metodologia per il calcolo del contributo per la realizzazione di Punti di Consegna/Riconsegna

Investimento economico

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas può richiedere per la realizzazione di un Punto di Riconsegna un contributo economico.

L'investimento economico ammissibile è il valore corrispondente all'incremento patrimoniale secondo quanto disposto dall'art. 4 della delibera n. 120/01 dell'Autorità dell'Energia Elettrica e il Gas:

$$I_c = K * (CR_r * C_g + CF) / (7,94\% + 2,5\% + 2\%)$$

dove:

- **I_c** investimento economico ammissibile ;
- **K** coeff. correttivo pari a 0,6;
- **CR_r** corrispettivo unitario di capacità di trasporto sulla rete regionale del gas, approvato e pubblicato dall'Autorità dell' Energia Elettrica e il Gas;
- **C_g** capacità giornaliera indicata dal Richiedente
- **CF** corrispettivo fisso per il Punto di Riconsegna, approvato e pubblicato dall'Autorità dell' Energia Elettrica e il Gas;



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Sezione 3 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

3.1 - Prenotazione, assegnazione e riassegnazione

In questo capitolo vengono descritte le modalità con le quali si eseguono le richieste di incremento, cessione e trasferimento delle capacità assegnate ad inizio di Anno Termico da parte degli Utenti della Rete di Trasporto Regionale presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

3.1.1 La procedura per la richiesta di incremento di capacità di trasporto

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas conferisce incrementi di capacità di Punti di Consegna ad Anno Termico avviato, qualora in seguito al conferimento della capacità di trasporto ad inizio Anno Termico vi sia ancora capacità residua.

Con periodicità mensile il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas effettua il conferimento delle richieste di incremento della capacità con decorrenza il secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata la richiesta.

La procedura di richiesta di incremento di capacità di trasporto è analoga alla procedura di conferimento ad Anno Termico in corso descritta nel capitolo 2.1.4.1 *“Processo di conferimento presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto”*.

3.1.2 La procedura per la cessione della capacità di trasporto

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas consente la cessione della capacità ai Punti di Consegna e Riconsegna unicamente tra Utenti del servizio di trasporto.

I soggetti, che non sono Utenti del servizio di trasporto sulla rete di trasporto del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, che intendono ricevere in cessione capacità di trasporto, devono in precedenza qualificarsi come Utenti del servizio di trasporto, procedendo alla richiesta di conferimento della capacità ad Anno Termico



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

avviato secondo le modalità descritte nel capitolo 2.1.4.1 *“Processo di conferimento presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto”*.

Le cessioni avvengono con cadenza mensile, hanno una durata minima pari a un mese e massima pari al numero di mesi mancanti alla fine dell’anno termico.

La durata della cessione deve essere pari a multipli interi di un mese.

La decorrenza della cessione viene effettuata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la richiesta, se la richiesta viene presentata entro il giorno 20 (venti) (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine è anticipato all’ultimo giorno lavorativo precedente) del mese corrente.

La richiesta di cessione della capacità deve essere presentata congiuntamente dagli Utenti del sistema di trasporto regionale, indicando:

- Dichiarazione congiunta degli Utenti (Utente cedente, Utente cessionario);
- Quantità della capacità di trasporto ceduta (in Stm^3/g);
- Durata della cessione della capacità di trasporto ceduta.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas invia all’ Utente cedente e cessionario una comunicazione di avvenuta cessione della capacità entro il giorno 25 (venticinque) (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine è anticipato all’ultimo giorno lavorativo precedente) provvedendo ad aggiornare le informazioni contenute nel proprio Sistema Informativo.

Dalla data di entrata in vigore della cessione, il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas provvederà a fatturare all’Utente cessionario i corrispettivi di trasporto, oltre a eventuali corrispettivi di scostamento.

3.1.3 La procedura per il trasferimento della capacità di trasporto

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas consente il trasferimento della capacità presso i Punti di Riconsegna agli Utenti che subentrano ad altri nella fornitura di Clienti Finali, ai sensi dell’articolo 12 della delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 137/02.

I soggetti, che non sono Utenti del servizio di trasporto sulla rete di trasporto del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, che intendono ricevere in trasferimento capacità di trasporto, devono in precedenza qualificarsi come Utenti del servi-



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

zio di trasporto, procedendo alla richiesta di conferimento della capacità ad Anno Termico avviato secondo le modalità descritte nel capitolo 2.1.4.1 *“Processo di conferimento presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto”*.

I trasferimenti avvengono con cadenza mensile, hanno una durata minima pari a un mese e massima pari al numero di mesi mancanti alla fine dell'anno termico.

La durata del trasferimento deve essere pari a multipli interi di un mese.

La decorrenza del trasferimento viene effettuata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la richiesta, se la richiesta viene presentata entro il giorno 20 (venti) (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine è anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente) del mese corrente.

La richiesta di trasferimento della capacità deve essere presentata dall' Utente che subentra nella fornitura (subentrante), indicando:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'avvenuto subentro presso i Clienti Finali;
- I nominativi di tutti i Clienti Idonei interessati al subentro;
- Quantità della capacità di trasporto trasferita per ogni Utente trasferito (in Stm^3/g);
- Durata del trasferimento della capacità di trasporto.

L'Utente subentrante è tenuto ad utilizzare i moduli messi a disposizione del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas.

Se l'Utente subentrante non è il fornitore dei Clienti Finali interessati alla richiesta di trasferimento della capacità, deve inviare al Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il rapporto di fornitura tra l'Utente subentrante ed il Fornitore dei Clienti Finali.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas invia all'Utente subentrante e agli Utenti uscenti una comunicazione di avvenuta cessione della capacità entro il giorno 25 (venticinque) (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine è anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente) provvedendo ad aggiornare le informazioni contenute nel proprio Sistema Informativo.

Dalla data di entrata in vigore del trasferimento, il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas provvederà a fatturare all'Utente subentrante i corrispettivi di trasporto, oltre a eventuali corrispettivi di scostamento.

3.1.4 Incremento di capacità in seguito a trasferimenti da parte dell'Utente subentrante

In seguito alla richiesta di trasferimento di capacità, l'Utente o gli Utenti uscenti possono richiedere incremento di capacità.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas concede un incremento di capacità se:

- È rimasta successivamente al processo di conferimento capacità disponibile presso i Punti di Riconsegna oggetto del trasferimento;
- Il Trasportatore ha verificato la disponibilità presso i Punti di Riconsegna di ulteriore capacità in seguito alla verifica tecnica;
- L'Utente o gli Utenti uscenti hanno inviato la richiesta di incremento della capacità per i medesimi Punti di Riconsegna entro il giorno 25 (venticinque) (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine è anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente);
- L'Utente o gli Utenti uscenti hanno adeguato la garanzia bancaria e/o assicurativa a prima richiesta presso un istituto bancario o assicurativo autorizzato ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo n. 175/95 a garanzia delle obbligazioni derivanti dal conferimento;
- L'Utente o gli Utenti uscenti si impegnano a corrispondere al Trasportatore il pagamento dell'incremento di capacità presso i Punti di Consegna dalla data di trasferimento per incrementi fino alla capacità trasferita, mentre per l'eventuale eccedenza il corrispettivo viene calcolato a decorrere dall'inizio dell'Anno Termico.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas comunica l'esito dell'avvenuto incremento di capacità in seguito al trasferimento per ciascun Punto di Uscita entro

il giorno 30 (trenta) (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine è anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente) del mese precedente l'avvio del trasferimento.

3.1.5 La variazione delle regole di allocazione

Gli Utenti che in seguito ad incrementi, cessioni e trasferimenti di capacità, condividono un Punto di Riconsegna, possono richiedere la modifica delle regole di allocazione applicate ai Punti condivisi.

3.1.6 Programmi di trasporto

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas ha la necessità di effettuare la programmazione del servizio di trasporto al fine di ottimizzare gli assetti di regolazione delle apparecchiature per la riduzione delle pressioni e la misura del gas.

3.1.6.1 Il programma di trasporto annuale

Gli Utenti del servizio di trasporto entro il 15 (quindici) di settembre (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente) comunicano al Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas il programma annuale di prenotazione delle capacità di trasporto per il successivo anno termico, indicando con dettaglio mensile le quantità (Stm^3) previste presso ogni Punto di Consegna e Riconsegna in cui abbiamo capacità conferita.

Il programma di trasporto annuale deve essere congruente con i limiti di capacità conferita ed essere bilanciato.

La prenotazione annuale della capacità di trasporto deve essere inoltrata per ciascun Punto di Consegna per il quale l'Utente ha ottenuto capacità conferita, suddividendo il volume in:

- Volumi forniti nell'Anno Termico per Clienti Finali di tipo civile;
- Volumi forniti nell'Anno Termico per Clienti industriali;
- Volumi forniti nell'Anno Termico per Impianti termoelettrici.

Gli Utenti del servizio di trasporto possono aggiornare e comunicare entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente) il programma annuale di prenotazione delle ca-



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

pacità di trasporto per l'anno termico in corso qualora siano previste significative variazioni rispetto al programma consegnato all'inizio dell'Anno Termico.

3.1.6.2 Il programma di trasporto mensile

Gli Utenti del servizio di trasporto sono tenuti entro il 20 (venti) di ogni mese (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente) a comunicare al Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas il programma di prenotazione mensile delle capacità di trasporto per il mese successivo. Per ciascun Punto di Consegna e di Riconsegna, gli Utenti devono indicare con dettaglio giornaliero le quantità (Stm^3) previste.

Il programma di trasporto mensile deve essere congruente con i limiti di capacità conferita ed essere bilanciato.

La prenotazione mensile della capacità di trasporto deve essere inoltrata per ciascun Punto di Consegna per il quale l'Utente ha ottenuto capacità conferita, suddividendo il volume in:

- Volumi forniti nel mese per Clienti Finali di tipo civile;
- Volumi forniti nel mese per Clienti industriali;
- Volumi forniti nel mese per Impianti termoelettrici.

3.1.6.3 Il programma di trasporto giornaliero

Gli Utenti del servizio di trasporto sono tenuti a comunicare entro le ore 12.00 del giorno gas G-1, il programma di prenotazione giornaliera delle capacità di trasporto per il giorno gas successivo G.

Per ciascun Punto di Consegna e di Riconsegna, gli Utenti devono indicare con dettaglio giornaliero le quantità (Stm^3) giornaliere previste, che devono rispettare gli intervalli ammessi.

Il programma di trasporto giornaliero deve essere congruente con i limiti di capacità conferita ed essere bilanciato.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

La prenotazione giornaliera della capacità di trasporto deve essere inoltrata per ciascun Punto di Consegna per il quale l'Utente ha ottenuto capacità conferita.

Le prenotazioni giornaliere relative ai giorni di sabato o ai giorni festivi devono essere anticipate all'ultimo giorno lavorativo precedente.

3.1.6.4 Criteri per l'assegnazione

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas pubblica con regolarità programmi annuali e mensili degli interventi previsti sulla rete che comportano riduzioni della capacità.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas effettua la verifica del programma di prenotazione mensile e giornaliero trasmesso dagli Utenti in ordine alla presenza di vincoli tecnici ed operativi e nel rispetto del bilanciamento operativo della rete di trasporto.

Qualora l'esito sia positivo sono tacitamente approvati i programmi trasmessi mediante il meccanismo del silenzio assenso.

In caso contrario il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas comunica agli Utenti entro le ore 17.00 del giorno gas G-1 l'adeguamento della prenotazione e i quantitativi trasportabili per il giorno gas G nel caso di programmi di trasporto giornalieri.

Entro il 25 (venticinque) di ogni mese (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente) nel caso di programmi di trasporto mensile.

Qualora non pervengano al Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas i programmi di trasporto mensile o giornaliero nei tempi e con le modalità previste, il Trasportatore adotta ai fini della programmazione giornaliera o mensile i valori precedentemente trasmessi ed approvati.

3.2 - **Bilanciamento**

Il presente capitolo descrive le modalità di gestione del regime di bilanciamento, volto ad assicurare l'esercizio sicuro ed ordinato della rete di trasporto del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas nonché la corretta allocazione dei costi tra gli Utenti del servizio di trasporto.

Il bilanciamento costituisce la attività principale per il funzionamento del sistema gas ed è suddiviso in due tipi:

- il bilanciamento operativo del sistema di trasporto, intendendo con ciò l'insieme delle operazioni mediante le quali il Trasportatore, tramite il proprio sistema di telecontrollo, controlla i parametri di flusso (portate e pressioni) al fine di garantire la sicura ed efficiente movimentazione fisica del gas dai punti di Entrata e Uscita della rete di trasporto regionale del gas;
- il bilanciamento commerciale, intendendo con ciò tutte le attività necessarie alla corretta contabilizzazione ed allocazione del gas trasportato, nonché il sistema di corrispettivi che incentiva gli Utenti a mantenere l'eguaglianza tra le quantità immesse e prelevate dalla rete, coadiuvando in tal modo il Trasportatore nella propria attività di bilanciamento fisico.

3.2.1 **Il bilanciamento operativo**

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas effettua un limitato bilanciamento operativo, in quanto il principale bilanciamento fisico viene assicurato al Punto di Entrata dalla Impresa Maggiore di trasporto, attraverso la propria attività di dispacciamento del gas.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas si attiva quindi con l'Impresa Maggiore di trasporto al fine di garantire il corretto esercizio tecnico della rete di trasporto regionale ed il soddisfacimento delle richieste di trasporto pervenute dagli Utenti.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

3.2.2 Il bilanciamento commerciale

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas provvede ad effettuare il bilanciamento commerciale attraverso la corretta allocazione delle quantità di gas immesse al Punto di Consegna e prelevate presso i Punti di Riconsegna della rete regionale di trasporto.

Le quantità di energia oggetto del bilancio sono determinate nel corso di ciascun giorno gas G, nel periodo compreso fra le ore 06.00 di ciascun giorno di calendario alle ore 06.00 del giorno di calendario successivo.

3.2.3 Le equazioni di bilancio della rete

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas applica la seguente formula per il calcolo del bilancio della rete:

$$I = P + C + PE + \Delta LP + GNC$$

dove:

- **I** quantità di gas immesse nel sistema dal Punto di Entrata;
- **P** quantità di gas prelevate dal sistema dai Punto di Uscita;
- **C** autoconsumi di gas per il preriscaldamento degli impianti di riduzione e regolazione;
- **PE** quantità di gas perdute per perdite fisiche dal sistema di trasporto;
- **ΔLP** differenza fra quantità di gas presente in rete all'inizio del giorno gas G e la quantità presente all'inizio del giorno gas successivo G+1;
- **GNC** quantità di gas perdute per mancata contabilizzazione.

Le quantità prelevate dal sistema di trasporto nel Punto di Entrata sono dovute ai consumi propri degli Utenti, per la fornitura ai Clienti Finali, al reintegro delle perdite distribuite e per gli autoconsumi.

La quantità di gas immessa nel sistema al Punto di Entrata viene calcolata in base alle misure del gas effettuate ai Punti di Entrata o mediante la valutazione del gas consegnato con fornitura alternativa da carro bombolaio.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Le quantità **P** prelevate dal sistema dai Punti di Uscita sono dovute ai consumi propri degli Utenti o per la fornitura ai Clienti Finali.

Poiché la misura mensile del gas non è disponibile presso tutti i Punti di Uscita del gas, le quantità complessivamente prelevate sono date dai prelievi misurati mensilmente e dai prelievi calcolati come il risultato dell'equazione di bilancio della rete nel quale le quantità sono ripartite in proporzione alle capacità di trasporto totali assegnate presso i medesimi punti.

Le quantità **C** dovute agli autoconsumi di gas per il preriscaldamento degli impianti di riduzione e regolazione sono calcolate sulla base delle misure delle quantità di gas rilevate dagli strumenti di cui sono dotati gli impianti.

Le quantità **PE** dovute alle perdite fisiche di gas sono causate dalle perdite che si verificano durante gli interventi sulla rete, per la rottura delle tubazioni o di elementi del sistema di trasporto, dai trafiletti delle valvole di regolazione.

Se si verificano perdite fisiche a causa di interventi sulla rete, queste sono determinate moltiplicando il volume geometrico del tratto interessato per la differenza tra la pressione di esercizio e quella a cui si sono verificati gli interventi.

Se si verificano perdite fisiche per rottura delle tubazioni o di elementi del sistema di trasporto vengono calcolate con i medesimi criteri ed in accordo con la parte responsabile della rottura.

Se si verificano perdite fisiche a causa dei trafiletti delle valvole di regolazione vengono quantificate pari al 0,1% delle quantità di gas **I** immesse nel sistema dal Punto di Entrata.

Le quantità **ΔLP** dovute alla variazione dell'invaso della rete sono data dalla differenza fra la quantità di gas presente in rete all'inizio del giorno gas **G** e la quantità presente all'inizio del giorno gas successivo **G+1** che vengono calcolate utilizzando le misure di volume geometrico della rete e di pressione.

Le quantità **GNC** dovute alle perdite per mancata contabilizzazione sono dovute principalmente ad errori di misura e alle perdite non quantificabili.

Il gas non contabilizzato viene dedotto dalla equazione di bilancio della rete e viene addebitato ai Punti di Riconsegna non misurati.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

3.2.4 Le equazioni di bilancio dell'Utente della rete

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas applica la seguente formula per il calcolo del bilancio dell'Utente k-esimo:

$$I_k = P_k + PEL_k + D_k + GNC_k$$

dove:

- I_k quantità di gas immesse nel sistema dagli Utenti presso il Punto di Consegna, al netto degli autoconsumi di gas per il preriscaldamento degli impianti di riduzione e regolazione;
- P_k quantità di gas prelevate dal sistema dagli Utenti presso i Punti di Riconsegna, per consumo proprio o per fornire i clienti;
- PEL_k quantità di gas perse per perdite fisiche dal sistema di trasporto;
- D_k differenza fra la quantità di gas immessa e la quantità prelevata dall'Utente, al netto delle perdite localizzate e del gas non contabilizzato dell'Utente per ciascun giorno gas;
- GNC_k quantità di gas perse per mancata contabilizzazione assegnate al singolo Utente ($GNC_k = GNC \times P_k / P$)

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas determina il disequilibrio dell' Utente come risultato dell'equazione di bilancio dell'Utente; le quantità misurate sono ripartite in base alle regole di allocazione nel caso vi siano più Utenti sul medesimo Punto di Riconsegna.

3.2.5 Corrispettivi di scostamento

Per i Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, in ottemperanza a quanto previsto agli Articoli 17.5, 17.7, 17.8 e 17.9 della Delibera del 17 luglio 2002 n.137/02 della Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e successive modifiche ed integrazioni, nel caso in cui un Utente utilizzi, nell'arco del Giorno-gas, una portata superiore a quella conferitagli presso ciascun punto di riconsegna, incorre nei corrispettivi di scostamento qui di seguito riportati:



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

	Soglia di tolleranza	Corrispettivo
Punti di Riconsegna	$SC_k \leq 10\%$	<i>Non applicabile</i>
	$SC_k > 10\%$	$1,1 \cdot \max SC_k(M) \cdot C_i$

dove:

SC_k = differenza, su base giornaliera, tra la capacità utilizzata dall'Utente k-esimo e la capacità conferita presso il punto interessato (scostamento);

$\max SC_k(M)$ = massimo scostamento dell'Utente k-esimo registrato nel corso del mese M presso il punto interessato;

C_i = è il corrispettivo annuale unitario di capacità presso i punti di riconsegna.

Il Trasportatore consente all'Utente, che abbia generato uno scostamento verificatosi durante il mese M presso un Punto di Riconsegna, di richiedere un incremento di capacità che abbia come data di effetto un qualsiasi giorno del mese M+1 successivo.

3.2.6 Regole di allocazione

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas ripartisce la quantità giornaliera di gas transitato presso ogni Punto di Riconsegna condiviso applicando i criteri descritti in allegato.

Gli Utenti che prelevano il gas presso un Punto di Riconsegna condiviso sono tenuti a comunicare la regola di allocazione da applicare al gas transitato sottoscrivendo congiuntamente la regola di allocazione scelta.

Per poter effettuare la corretta allocazione dei prelievi è necessario per ciascun Punto di Riconsegna individuare le tipologie di prelievo del mercato a valle.

Spesso la misura effettuata del mercato a valle è di tipo mensile e pertanto occorre per il Punto di Riconsegna applicare il profilo di prelievo.

La presenza simultanea di differenti tipologie di consumo a valle del sistema impone di moltiplicare il volume totale misurato per il valore percentuale relativo ad ogni tipologia.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

3.2.7 Allegato 3.a: Profili di prelievo

3.2.7.1 Prelievi industriali

La ricostruzione del profilo di prelievo industriale viene calcolato in funzione dei giorni festivi e dei giorni feriali e dei cicli produttivi.

UtENZE industriali che consumano anche durante i giorni festivi

Allocazione dei prelievi nei giorni feriali

$$P_{\text{feriale}} = 1,3 * (P_{\text{mese}} / GG_{\text{mese}})$$

dove:

- P_{mese} quantità di gas prelevate mensilmente dal sistema dagli Utenti presso i Punti di Riconsegna per Clienti Finali Industriali;
- GG_{mese} numero di giorni del mese m;

Allocazione dei prelievi nei giorni di sabato e festivi

$$P_{\text{festivo}} = [P_{\text{mese}} - (P_{\text{feriale}} * GG_{\text{feriali}})] / GG_{\text{festivi}}$$

dove:

- P_{mese} quantità di gas prelevate mensilmente dal sistema dagli Utenti presso i Punti di Riconsegna per Clienti Finali Industriali;
- P_{feriale} quantità di gas prelevate nei giorni feriali dal sistema dagli Utenti presso i Punti di Riconsegna per Clienti Finali Industriali;
- GG_{mese} numero di giorni del mese m;

UtENZE industriali che non consumano durante i giorni festivi

Allocazione dei prelievi nei giorni feriali



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

$$P_{\text{feriale}} = 1,3 * (P_{\text{mese}} / GG_{\text{feriali}})$$

dove:

- P_{mese} quantità di gas prelevate mensilmente dal sistema dagli Utenti presso i Punti di Riconsegna per Clienti Finali Industriali;
- GG_{feriali} numero di giorni feriali del mese m;

Allocazione dei prelievi nei giorni di sabato e festivi

$$P_{\text{festivo}} = 0$$

3.2.7.2 Prelievi civili

La ricostruzione del profilo di prelievo di tipo civile viene calcolato in funzione del periodo di riferimento.

Allocazione dei prelievi da maggio a settembre

$$P_{\text{mag-sett}} = P_{\text{mese}} / gg_{\text{mese}}$$

dove:

- P_{mese} quantità di gas prelevate mensilmente dal sistema dagli Utenti presso i Punti di Riconsegna da Clienti Finali Civili;
- gg_{mese} numero di giorni del mese m;

Allocazione dei prelievi da ottobre ad aprile

$$P_{\text{ott-apr}} = \alpha * P_{\text{mese}} / gg_{\text{mese}} + (1 - \alpha) * P_{\text{mese}} * GG_g / GGM$$

dove:

- P_{mese} quantità di gas prelevate mensilmente dal sistema dagli Utenti presso i Punti di Riconsegna da Clienti Finali Civili;
- gg_{mese} numero di giorni del mese m;



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

- **GG_g** gradi-giorno, differenza fra 18 °C e la temperatura media giornaliera se è stata inferiore ai 18 °C, altrimenti si considera GG_g = 0;
- **GGM** gradi-giorno del mese dato dalla somma dei GG_g gradi-giorno per ciascun giorno del mese in cui la temperatura media giornaliera è stata inferiore ai 18 °C.
- **α** coefficiente di sconto dei prelievi per riscaldamento

Mese	alfa
ottobre	0,568
novembre	0,209
dicembre	0,135
gennaio	0,115
febbraio	0,160
marzo	0,234
aprile	0,373

Le temperature medie giornaliere sono fornite dal Servizio Meteorologico della Aeronautica Militare per la corrispondente regione climatica.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

3.2.8 Allegato 3.b: Regole di allocazione

3.2.8.1 Regole pro quota

La regola di allocazione pro quota ripartisce la quantità di gas, misurata presso il Punto di Riconsegna condiviso, in proporzione alle capacità di trasporto assegnate agli Utenti presso lo stesso punto.

Esempio

UTENTE	CAPACITA' CONFERITA	QUANTITA' ALLOCATA
	[Sm ³ /g]	[Sm ³ /g]
A	1.000	800
B	3.000	2.400
C	6.000	4.800
Totale	10.000	8.000

3.2.8.2 Regola Rank

La regola di allocazione rank ripartisce la quantità di gas, misurata presso il Punto di Riconsegna condiviso, sulla base di un ordine di priorità definita dagli Utenti e secondo un limite che deve essere comunque inferiore alla capacità conferita all' Utente presso lo stesso punto.

Esempio

			Totale misurato 12.000	
UTENTE	RANK	Limite	CAPACITA' CONFERITA	QUANTITA' ALLOCATA
			[Sm ³ /g]	[Sm ³ /g]
A	1	nessuno	1.000	1.000
B	2	nessuno	3.000	3.000
C	3	nessuno	6.000	8.000
Totale			10.000	12.000

Esempio



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

			Totale misurato 8.000	
UTENTE	RANK	Limite	CAPACITA' CONFERITA	QUANTITA' ALLOCATA
			[Sm3/g]	[Sm3/g]
A	1	1.000	1.000	1.000
B	2	4.000	3.000	4.000
C	3	7.000	6.000	3.000
Totale			10.000	8.000

Esempio

			Totale misurato 3.000	
UTENTE	RANK	Limite	CAPACITA' CONFERITA	QUANTITA' ALLOCATA
			[Sm3/g]	[Sm3/g]
A	1	1.000	1.000	1.000
B	2	4.000	3.000	2.000
C	3	7.000	6.000	0
Totale			10.000	3.000

Esempio

			Totale misurato 13.000	
UTENTE	RANK	Limite	CAPACITA' CONFERITA	QUANTITA' ALLOCATA
			[Sm3/g]	[Sm3/g]
A	1	nessuno	1.000	1.000
B	2	nessuno	3.000	4.000
C	2	nessuno	6.000	8.000
Totale			10.000	13.000

3.2.8.3 Regola Percentuale

La regola di allocazione percentuale ripartisce la quantità di gas, misurata presso il Punto di Riconsegna condiviso, sulla base delle percentuali definite dagli Utenti presso lo stesso punto la cui somma è pari a 100.

Esempio



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

UTENTE	Percentuale per Utente	QUANTITA' ALLOCATA
	[Sm ³ /g]	[Sm ³ /g]
A	10,0%	800
B	30,0%	2.400
C	60,0%	4.800
Totale	100,0%	8.000

3.2.8.4 Regola Value

La regola di allocazione value ripartisce la quantità di gas, misurata esclusivamente presso il Punto di Riconsegna condiviso, sulla base dei valori (dati value) forniti dalla Impresa di Distribuzione Locale interconnessa al punto stesso o da un soggetto abilitato incaricato da tutti gli Utenti che condividono il punto.

L'Impresa di Distribuzione Locale o il soggetto abilitato invia i valori entro 7 (sette) giorni dall'inizio del mese m+1 successivo il prelievo; l'Utente provvede affinché l'Impresa di Distribuzione Locale interconnessa al punto stesso o il soggetto abilitato invii, i valori entro la data indicata.

Qualora l'Impresa di Distribuzione Locale interconnessa al punto stesso o il soggetto abilitato non invii i valori entro la scadenza indicata, il Trasportatore ai fini dell'allocazione, considera il dato del mese precedente.

Il valore trasmesso successivamente ai termini previsti viene considerato in sede di conguaglio.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

3.3 - Misura del gas

Il capitolo descrive le modalità per la misura della quantità del gas consegnato e riconsegnato dal Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas attraverso la rete di trasporto regionale.

Vengono anche riportati i criteri per la validazione delle misurazioni effettuate, i ruoli e le responsabilità del Trasportatore, dell'Utente e del proprietario dell'impianto di misura.

3.3.1 Le attività interessate al dato di misura

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas attraverso il dato di misura delle quantità transitate presso il Punto di Consegna e i Punti di Riconsegna effettua le seguenti attività:

- Bilanciamento commerciale ed il dispacciamento del gas;
- Coordinamento operativo con le imprese di Distribuzione Locale del gas;
- Adempimenti fiscali.

La puntuale ed accurata attività della misura del gas permette il corretto esercizio della attività di trasporto, a questo proposito il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas ha installato presso il Punto di Consegna e tutti i Punti di Riconsegna il proprio sistema di telelettura dei parametri fondamentali per la misura del gas.

3.3.2 Le attività di misura

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas effettua le principali attività tecniche necessarie per garantire la correttezza del processo di misura, in particolare si hanno le seguenti attività:

- Raccolta, elaborazione e validazione dei dati di misura;
- Gestione e verifica della conformità degli impianti di misura.

Pertanto le attività indicate comportano:



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

- La redazione e l'emissione del verbale di misura in cui sono riassunti i dati di misura giornalieri validati per il mese e per l'impianto di misura;
- La redazione e l'emissione dei verbali di constatazione e verifica delle apparecchiature che vengono redatti all'entrata in esercizio di un nuovo impianto di misura o in caso di modifiche agli impianti esistenti. I verbali sono predisposti dalle Parti interessate e riportano dati, informazioni accordi e risultati di controlli relativi alle apparecchiature di misura;
- La redazione e l'emissione dei verbali di intervento durante l'esercizio dell'impianto di misura nel caso di verifiche, controlli ed eventuali tarature delle apparecchiature, modifiche che implicano una variazione non sostanziale delle modalità di misura, riscontro di anomalie, sospensioni e riattivazioni dell'erogazione del servizio di trasporto.

Nel caso di anomalie o guasti all'impianto di misura, se durante le operazioni di validazione, il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas riscontra la mancanza di un dato di misura o errori materiali, provvede alla sostituzione con dati storici riguardanti lo stesso intervallo temporale e lo stesso punto.

Viene riemesso il verbale di misura solo nel caso in cui possano essere accertate le cause e la decorrenza dell'anomalia.

A questo proposito il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas dà tempestiva comunicazione al proprietario dell'impianto di misura ed agli Utenti interessati, affinché sia ripristinata la completa funzionalità nei tempi tecnici strettamente necessari.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas in seguito alla constatazione di variazioni significative dei consumi all'atto della validazione dei dati effettua le seguenti attività:

- Verifica della documentazione riguardante l'impianto di misura, con il duplice obiettivo di accertarne la conformità con le regole e le normative vigenti e di procedere, successivamente, alla verifica di coerenza dei dati con quelli inseriti nel sistema informativo;
- Verifica della misura automatizzata, tramite procedure che consentono il confronto tra la misura automatizzata stessa e la misura tradizionale in un arco di tempo stabilito;



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

- Analisi delle segnalazioni diagnostiche prodotte dalla strumentazione di misura.

3.3.3 I criteri generali per l'acquisizione del dato di misura

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas con il proprio sistema di telelettura effettua il rilevamento orario delle quantità di gas transitate presso il Punto di Consegna e tutti i Punti di Riconsegna.

I dati orari sono rilevati con cadenza giornaliera dalle ore 08.00 del giorno gas G+1, per il giorno gas G, al fine di permettere l'attività di bilanciamento commerciale, mentre la rilevazione oraria permette di verificare che il prelievo orario sia ammissibile con il corretto dispacciamento del gas.

La misura presso il Punto di Consegna può essere effettuata con cadenza giornaliera anche attraverso il personale del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas qualora per problemi di trasmissione non sia possibile effettuare la rilevazione dei dati mediante la telelettura.

L'unità della misura dei volumi è il metro cubo alle condizioni standard di riferimento (temperatura a 15 °C e pressione a 1,01325 bar).

Il sistema di misura installato al Punto di Riconsegna è rispondente alle condizioni tecniche richieste dalla Impresa maggiore di trasporto e conforme ai principi contenuti nella normativa tecnica e legislativa vigente.

Tutti gli impianti installati per la misura del gas sono di proprietà del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, ad eccezione dell'impianto di misura ubicato presso il Comune di Sondrio dalla Impresa di Distribuzione Locale di Sondrio.

Ai fini della attività di misura sono ritenute valide tutte le norme legislative, tecniche e metrologiche nazionali di più recente emissione, nonché le norme internazionali più aggiornate nei casi in cui manchi il riferimento nazionale.

3.3.4 Le Parti interessate al dato di misura

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, l'Impresa Maggiore di Trasporto, gli Utenti ed i Clienti Finali serviti sono interessati alla attività di misura.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Le Imprese di Distribuzione Locale interconnesse sono altresì interessate alla attività di misura in quanto attraverso il loro coinvolgimento permettono la corretta gestione del servizio di trasporto.

Il Trasportatore e gli Utenti con l'adesione al Codice di Rete riconoscono espressamente ed accettano tali ruoli, diritti e responsabilità e si impegnano nel loro rispetto.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas non assume alcuna responsabilità in relazione ad un eventuale utilizzo da parte dell'Utente, o di terzi, per i propri fini di fatturazione al cliente finale o per i relativi adempimenti fiscali.

3.3.5 Diritti e obblighi delle Parti

Il presente paragrafo descrive ruoli, responsabilità e diritti delle parti coinvolte nelle attività relative alla misura del gas. Il Trasportatore e l'Utente, con l'adesione al Codice di Rete, riconoscono espressamente ed accettano tali ruoli, diritti e responsabilità e si impegnano al loro rispetto. In particolare, il Trasportatore e l'Utente riconoscono che il proprietario dell'impianto di misura è responsabile della costruzione, gestione e manutenzione dell'impianto stesso, in conformità con il quadro normativo vigente e con le indicazioni poste dal Trasportatore e dalla Impresa maggiore di trasporto. Sono a carico del proprietario della stazione di misura la veridicità e l'accuratezza della misura effettuata presso l'impianto e gli oneri e le spese relativi agli adempimenti di metrologia legale.

3.3.5.1 Diritti e obblighi dell'Utente della rete

L'Utente della rete ha il diritto a:

- Presenziare, previa formale richiesta indirizzata al Trasportatore, a tutte le operazioni svolte presso l'impianto di misura qualora abbiano un impatto sui dati di misura.

L'Utente della rete ha l'obbligo a:



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

- Comunicare al Proprietario dell'impianto di misura (se non coincidente con il Trasportatore) il diritto del Trasportatore di partecipare alle attività di misura in contraddittorio per l'esercizio delle attività di propria competenza;
- Assicurare al Trasportatore la possibilità di usufruire pienamente e in qualsiasi momento del diritto di accesso all'impianto di misura per l'esercizio delle suddette attività di competenza;
- Assicurare al Trasportatore il rispetto degli impegni contrattualmente assunti nei propri confronti da parte del Cliente Finale in relazione all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto di misura;
- Assicurare al Trasportatore la puntuale e affidabile generazione del dato primario di misura da parte del proprietario dell'impianto misura (se non coincidente con il Trasportatore) e di attivarsi tempestivamente nei confronti di quest' ultimo per il pronto ripristino delle funzionalità dell'impianto in caso di guasto.

3.3.5.2 Diritti e obblighi del Trasportatore

Il Trasportatore ha il diritto a:

- Svolgere in autonomia od in contraddittorio con le altre Parti interessate, tutte le attività necessarie, che sono volte a garantire la migliore accuratezza dei dati di misura utilizzati per fini di trasporto.

Il Trasportatore ha l'obbligo di:

- Acquisire mediante telelettura (se disponibile) o la rilevazione diretta in campo, i dati di misura;
- Validare i dati di misura, eseguendo l'attività di verifica e controllo che il Trasportatore ha titolo ad effettuare al fine di accertare la veridicità e l'accuratezza dei dati di misura per i propri usi di trasporto;
- Inoltrare i dati di misura all'Utente (limitatamente ai dati relativi ai Punti di Riconsegna serviti dall'Utente) ed al proprietario della stazione di misura di uscita dalla rete di trasporto regionale del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas;



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

- Conservare nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti normative fiscali ed amministrative, traccia informatica e/o cartacea dei dati di misura rilevati presso gli impianti.

3.4 - Qualità del gas

Il capitolo descrive i requisiti di qualità del gas nei Punti di Consegna e Riconsegna.

La specifica di qualità è unica per tutta la rete di trasporto regionale e viene garantito da parte del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas il mantenimento dei parametri di qualità del gas indicati dalla Impresa maggiore di trasporto nel proprio Codice di Rete.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas garantisce inoltre il mantenimento dei valori di potere calorifico superiore del gas trasportato (PCS) che viene indicato dalla impresa maggiore di trasporto per il Punto di Riconsegna appartenente alla rispettiva Area Omogenea di Prelievo (AOP).

3.4.1 Determinazione dei parametri di qualità del gas

La determinazione dei parametri di qualità del gas può essere effettuata su richiesta dell'Utente presso i Punti di Riconsegna di propria competenza.

L'Utente inoltra la richiesta completa dei dati relativi al Punto di Riconsegna, dei dati per i quali viene richiesta la verifica e le proprie motivazioni.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas in accordo con l'Utente stabilisce il punto più vicino al Punto di Riconsegna oggetto della richiesta, in cui è possibile eseguire il campionamento, quindi effettua il prelievo di un campione e commissiona ad un centro di analisi accreditato l'analisi del campione.

I costi della verifica sono a carico dell'Utente.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas può richiedere all'Utente i costi dovuti al mancato rispetto dei parametri di qualità indicati dall'Impresa Maggiore di trasporto ed ha il diritto di rifiutare l'accesso del gas che non rispetta tali requisiti.

Qualora i parametri di qualità rilevati presso un qualunque Punto di Riconsegna non sono rispondenti a quelli ammissibili, l'Utente ha diritto a rifiutare il prelievo di tale gas, fermo restando l'obbligo del pagamento della tariffa di trasporto.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

3.5 - Pressioni di consegna e riconsegna del gas

Il capitolo specifica gli intervalli di pressione ammessi dal Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas presso i Punti di Consegna e Riconsegna.

La pressione costituisce un parametro di fondamentale importanza per il trasporto del gas.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas pubblica presso ciascun Punto di Riconsegna, il valore di pressione del gas minimo garantito che è determinato in funzione della pressione minima garantita dalla Impresa Maggiore di Trasporto.

Il valore della pressione minima contrattuale per ciascun Punto di Riconsegna viene pubblicato sul sito del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas prima del processo annuale di conferimento della capacità.

Qualora l'Utente necessita di poter disporre di una pressione minima contrattuale superiore a quella pubblicata dal Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas dovrà fare richiesta in forma scritta al fine di permettere una verifica tecnica da parte del Trasportatore.

3.5.1 Diritti e obblighi delle Parti

Gli Utenti della rete di trasporto si impegnano a rispettare il valore minimo di pressione ai Punti di Consegna.

Nei casi in cui la pressione del gas consegnato dall'Utente alla Montana della Valtellina di Sondrio al Punto di Consegna è inferiore al valore minimo, il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas ha il diritto di ridurre l'immissione del gas in oggetto fino all'ottenimento dei valori minimi indicati; qualora non fosse sufficiente il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas rimane manlevata dall'obbligo di trasporto delle quantità di gas prenotate dall'Utente.

Tutti gli oneri derivanti dal mancato rispetto dei valori minimi di pressione sono a carico dell'Utente, fermo restando il pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente stesso.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas provvede a comunicare tempestivamente all'Utente tutte le anomalie riscontrate in merito ai valori della pressione rilevata.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas si impegna a rispettare il valore minimo di pressione ai Punti di Riconsegna.

Nei casi in cui la pressione del gas consegnato dal Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas al Punto di Riconsegna è inferiore al valore minimo, il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas comunica tempestivamente all'Utente i valori di pressione rilevati.

Tutti gli oneri derivanti dal mancato rispetto dei valori minimi di pressione sono a carico ed ad onere del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, fermo restando il pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente, tranne nel caso in cui il mancato rispetto sia dovuto a valori di pressione al Punto di Consegna inferiori ai minimi previsti.

Sezione 4 - QUALITA' DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

4.1 - Qualità del servizio di trasporto

La sezione descrive gli standard di qualità commerciale e di qualità tecnica del servizio garantiti dal Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas nel rispetto delle norme e dei provvedimenti in materia.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas si impegna a raggiungere e a mantenere un elevato standard qualitativo del servizio al fine di garantire agli Utenti un servizio sicuro ed affidabile.

Nello stesso tempo il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas intende migliorare i propri standard di qualità attraverso un continuo controllo dei processi e l'investimento di tecnologie sempre più efficienti.

4.1.1 I principi fondamentali per la qualità del servizio

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas intende raggiungere un livello di qualità del servizio sulla base dei seguenti principi:

- *Efficienza nel servizio*, attraverso l'individuazione di soluzioni procedurali ed organizzative sempre più funzionali;
- *Continuità nel servizio*, attraverso l'impegno nei confronti degli Utenti per limitare le interruzioni del servizio dovute agli interventi sulla rete, e ad informare tempestivamente gli Utenti di tutte le misure adottate per il ripristino della continuità del servizio;
- *Imparzialità di trattamento*, attraverso un comportamento di obiettività, neutralità, trasparenza ed imparzialità nei confronti degli Utenti;
- *Partecipazione*, attraverso il confronto e l'adozione di una procedura di adozione del Codice di Rete che permette la possibilità di proporre modifiche o integrazioni da parte degli Utenti;
- *Informazione*, attraverso la tempestiva comunicazione agli Utenti relativamente al proprio contratto di trasporto ed alle situazioni amministrative e contabili.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

4.1.2 Gli indicatori e i livelli di qualità commerciale del servizio

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas definisce i seguenti livelli specifici di qualità del servizio relativi ai fattori commerciali:

- *Tempo massimo per l'esecuzione del preventivo di un nuovo Punto di Riconsegna*, numero di giorni intercorrenti fra la data di richiesta del preventivo da parte del Richiedente o la data del sopralluogo definitivo e la data di invio del preventivo da parte del trasportatore per l'esecuzione di un nuovo Punto di Riconsegna
30 giorni lavorativi
- *Tempo massimo per la chiusura di un Punto di Riconsegna*, numero di giorni intercorrenti fra la data di richiesta di chiusura da parte dell'Utente e la data di chiusura del trasportatore del Punto di Riconsegna
7 giorni lavorativi
- *Tempo massimo per la comunicazione di avvenuto incremento di capacità*, giorno del mese in cui il Trasportatore comunica agli Utenti l'esito della richiesta di incremento ricevuta il mese m-1
30° giorno del mese m-1
- *Tempo massimo per la comunicazione di avvenuto trasferimento di capacità*, giorno del mese in cui il Trasportatore comunica agli Utenti l'esito della richiesta di trasferimento ricevuta il mese m-1
20° giorno del mese m-1
- *Tempo massimo per la comunicazione di avvenuta cessione della capacità*, giorno del mese in cui il Trasportatore comunica agli Utenti l'esito della richiesta della cessione ricevuta nel mese m-1
20° giorno del mese m-1
- *Tempo massimo per l'emissione delle fatture per il servizio di trasporto*, giorno di emissione della fattura agli Utenti per il servizio di trasporto.
15° giorno del mese m+1



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

4.1.3 Gli indicatori e i livelli di qualità tecnica del servizio

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas definisce i seguenti livelli specifici di qualità del servizio relativi agli aspetti tecnici:

- *Durata massima per la riduzione del servizio di trasporto per manutenzioni sulla rete in ciascun Punto di Riconsegna*, numero di giorni equivalenti a capacità intera per i quali si verifica una riduzione totale o parziale della capacità di trasporto a seguito di manutenzioni del Punto di Riconsegna
3 giorni lavorativi a capacità intera
- *Percentuale di rete sottoposta ed ispezione annualmente*, percentuale di rete sottoposta ad ispezione annualmente per la ricerca fughe

50%



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Sezione 5 - PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

5.1 - Programmazione e gestione delle manutenzioni

Il capitolo descrive le modalità con le quali il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas comunica gli interventi di manutenzione sulla rete di trasporto regionale. Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas pianifica ed esegue gli interventi sulla propria rete necessari a garantire la gestione sicura ed efficiente delle attività di trasporto.

Tutti gli interventi programmati tendono a mantenere inalterato il livello di servizio del trasporto e pertanto solitamente non comportano riduzioni di capacità o interruzioni del servizio.

5.1.1 Tipologie di intervento

Gli interventi sulla rete di trasporto regionale possono essere suddivisi in:

- *Manutenzione ordinaria*, sono gli interventi pianificati per il mantenimento delle condizioni di sicurezza ed efficienza, come ad esempio le ispezioni della rete, la sostituzione di apparecchiature o il controllo della protezione catodica e del livello di odorizzazione;
- *Interferenze con reti ed opere terze*, riguardano le attività di coordinamento operativo e sorveglianza dei lavori effettuati da terzi, come la realizzazione di attraversamenti o la costruzione di opere civili;
- *Interventi di adeguamento ed ampliamento della rete*; sono gli interventi che vengono effettuati per adeguare la capacità di trasporto del sistema alle esigenze di mercato, come ad esempio la realizzazione di nuovi allacciamenti o la realizzazione di potenziamenti della rete.

5.1.2 La programmazione degli interventi

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas effettua la programmazione degli interventi e comunica i tempi agli Utenti al fine di favorire il coordinamento dei



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

lavori ed il mantenimento del livello di servizio di trasporto, la comunicazione agli Utenti viene effettuata secondo i seguenti programmi:

- *Piano annuale degli interventi sulla rete*; entro il 1° giorno del mese di settembre di ciascun anno termico (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente), viene pubblicato dal Trasportatore il Piano Annuale degli Interventi sulla Rete, che riporta la programmazione degli interventi che comportano una riduzione della capacità di trasporto ai Punti di Consegna e Riconsegna, le informazioni riportate sono puramente indicative e pertanto non costituiscono un impegno per il Trasportatore;
- *Piano mensile degli interventi sulla rete*; entro il 1° (primo) giorno di ogni mese di ciascun anno termico (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente), viene pubblicato dal Trasportatore il Piano Mensile degli Interventi sulla Rete, che riporta la programmazione degli interventi su base giornaliera che comportano una riduzione della capacità di trasporto ai Punti di Consegna e Riconsegna, contestualmente viene aggiornato anche il Piano Annuale degli Interventi sulla Rete.

Ogni Piano di Intervento riporta le seguenti informazioni:

- Delimitazione del tratto di rete interessata all'intervento;
- Data di inizio e fine dei lavori;
- Elenco dei Punti di Consegna e Riconsegna interessati alla riduzione di capacità di trasporto e valori di capacità ridotta;
- Tipologia e descrizione dell'intervento previsto.

La programmazione degli interventi viene effettuata in modo da consentire la conoscenza dell'evento con adeguato anticipo, agli Utenti interessati alla interruzione o alla riduzione della capacità di trasporto.

Tutti gli interventi sono preferibilmente svolti nei giorni lavorativi e sono eseguiti in conformità con la legislazione vigente.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

5.1.3 Servizio alternativo di fornitura del gas

E' facoltà dell'Utente avvalersi di un servizio alternativo per la fornitura di gas ai propri Clienti Finali, interessati da interventi effettuati dal Trasportatore o da interventi di emergenza del servizio che comportano la sospensione temporanea del servizio di trasporto.

In tale caso gli oneri conseguenti, compresi il costo del gas utilizzato, sono a carico dell'Utente.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas qualora il periodo di riduzione della capacità di trasporto supera i 3 (tre) giorni lavorativi a capacità intera, riconosce in accordo con l'Utente i seguenti diritti:

- Riduzione del pagamento dei corrispettivi di capacità, in proporzione alla riduzione verificatasi oltre il periodo indicato;
- In alternativa, rimborsa all'Utente interessato i costi del servizio alternativo necessario ad alimentare il Punto di Riconsegna interessato alla riduzione ad esclusione dei costi di acquisto del gas.

L'Utente concorda con il Trasportatore in fase di preventivo i costi necessari al servizio alternativo, ed invia successivamente la richiesta di rimborso documentando i costi effettivamente sostenuti.

5.1.4 Adempimenti ed accettazione dei programmi da parte degli Utenti

L'Utente è tenuto a comunicare entro il giorno 10 (dieci) (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente) del mese precedente l'intervento stesso, la conferma della data programmata per l'esecuzione dell'intervento o l'eventuale richiesta di proroga corredata dalle relative motivazioni.

Entro il giorno 15 (quindici) (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente) del mese precedente l'intervento stesso l'Utente ed il Trasportatore concordano l'eventuale spostamento della data di esecuzione dell'intervento, resta inteso che gli eventuali oneri derivanti dalla riprogrammazione degli interventi sono a carico dell'Utente.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Qualora non pervenga da parte dell'Utente alcuna comunicazione in oggetto alla data dell'intervento, questa si intende automaticamente confermata.

L'Utente è tenuto ad inviare al Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas l'elenco delle persone reperibili ed i recapiti (indirizzo, telefono fisso e mobile, fax e mail) da utilizzare per il coordinamento informativo con il Trasportatore entro la data di conferimento della capacità di trasporto.

E' obbligo degli Utenti comunicare tempestivamente al Trasportatore eventuali variazioni e ad informare i propri Clienti Finali dei programmi previsti dal Trasportatore.

5.1.5 Responsabilità del Trasportatore

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas è escluso da qualsiasi responsabilità per eventuali danni indiretti, lucro cessante o danno patrimoniale causati dagli interventi, come indicato nel capitolo "Responsabilità delle Parti".

5.2 - Coordinamento operativo

Il capitolo descrive le procedure adottate dal Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas in merito al coordinamento operativo con l'Impresa Maggiore di Trasporto e con le Imprese di Distribuzione Locale del gas.

5.2.1 Coordinamento con l'Impresa Maggiore di Trasporto

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas si coordina con l'Impresa Maggiore di Trasporto in merito alle condizioni operative di trasporto di gas presso l'interconnessione esistente al Punto di Consegna con particolare riferimento ai valori di pressione minima garantita e alla qualità del gas consegnato dalla Impresa Maggiore di Trasporto.

Il coordinamento in merito agli eventuali interventi sulla rete di trasporto dell'Impresa Maggiore di Trasporto e del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas viene effettuato attraverso le reciproche modalità di pubblicazione dei programmi di intervento e dalla attivazione di una procedura di comunicazione fra i due operatori.

Analogamente avverrà in relazione alle informazioni relative ai bilanci di trasporto delle rispettive reti.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas si coordina con l'Impresa Maggiore di Trasporto nei casi di emergenza generale.

5.2.2 Coordinamento con le Imprese di Distribuzione

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas si coordina con le Imprese di Distribuzione Locale interconnesse presso i Punti di Riconsegna.

Lo scambio reciproco di informazioni consente la corretta esecuzione delle operazioni commerciali di trasferimento di capacità di allocazione del gas presso tali Punti di Riconsegna.

Le Imprese di Trasporto Locale del gas inoltrano al Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas le previsioni di sviluppo della domanda di trasporto a valle dei



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Punti di Riconsegna al fine di permettere la corretta pianificazione della rete di trasporto regionale.

Tali previsioni permettono inoltre al Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas di verificare durante il bilanciamento operativo il corretto flusso dei volumi trasportati con particolare riferimento ai valori di portata oraria e di pressioni di consegna.

Il coordinamento in merito agli eventuali interventi sulla rete di trasporto del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas viene effettuato attraverso specifiche modalità di comunicazione con le Imprese di Trasporto Locale del gas al fine di minimizzare i periodi di riduzione del servizio.

Analogamente avverrà in relazione alle informazioni relative ai bilanci di trasporto delle rispettive reti.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas si coordina con l'Impresa Maggiore di Trasporto nei casi di emergenza generale.

Le Imprese di Trasporto Locale del gas o le Imprese di Misura (se autorizzate dagli Utenti e dalle Imprese di Trasporto Locale del gas) sono tenute a trasmettere mensilmente al Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas i volumi misurati di pertinenza degli Utenti che hanno sottoscritto la regola value nei Punti di Riconsegna condivisi.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Sezione 6 - AMMINISTRAZIONE



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

6.1 - Normativa fiscale e doganale

Il capitolo richiama le responsabilità e gli obblighi previsti dalla normativa vigente che il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas e gli Utenti della rete di trasporto regionale assumono in qualità di depositari fiscali e doganali.

In particolare il quadro normativo vigente prevede responsabilità e obblighi del Trasportatore in qualità di depositario fiscale e doganale:

- Accisa e addizionale regionale;
- Imposte indirette, IVA.

6.1.1 Accise ed addizionale regionale

La normativa di riferimento prevede attraverso il Decreto Legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, l'applicazione di una imposta sul consumo di gas.

Il "Testo unico sulle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative" prevede all'art. 26 che l'accisa è dovuta dai soggetti:

- Esercenti impianti di metanodotti, che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori;
- Soggetti consumatori che si avvalgono della rete di metanodotti per il vettoriamento di prodotto proprio;
- Titolari di depositi fiscali per il gas che immettono al consumo.

L'aliquota applicata è differente in funzione dell'utilizzo a cui il gas è destinato (civile, industriale, altri usi).

L'intera rete di trasporto del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas è considerata come unico deposito fiscale e pertanto gode del regime di sospensione di imposta fino al momento in cui viene trasferito al consumatore finale.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas rimane titolare del dato di misura del gas sia in entrata che in uscita dalla propria rete di trasporto.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

La normativa nazionale prevede con la Legge n. 68 del 19 marzo 1993, la possibilità alle Regioni di applicare una imposta erariale di consumo sul metano denominata “addizionale regionale sul gas metano”.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas è soggetto passivo d’imposta per i propri autoconsumi.

6.1.2 Imposte indirette

La normativa di riferimento prevede attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica DPR n. 441 del 10 novembre 1997 fra i luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, anche i mezzi di trasporto via condotta.

Data la peculiarità del sistema gas come tipo di trasporto a mezzo di condotte è prevista l’esenzione dall’obbligo di emissione della bolla di accompagnamento.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas applica ai corrispettivi dovuti dagli Utenti per il servizio di trasporto l’IVA, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

6.1.3 Documentazione amministrativa

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas mette a disposizione della Amministrazione finanziaria, la seguente documentazione:

- *Verbali di misura*, che riportano la quantità di gas trasportato mensilmente dal Punto di Consegna ai Punti di Riconsegna;
- *Verbali di allocazione*, che riportano la quantità di gas trasportato mensilmente dal Punto di Consegna ai Punti di Riconsegna per ciascun Utente;
- *Dichiarazione di consumo*, che riportano sul modulo predisposto dalla Agenzia per le Dogane, le quantità di gas prelevate dal Trasportatore per i propri consumi interni per i quali è stata determinata l’imposta e l’addizionale erariale. La dichiarazione di consumo viene redatta annualmente e riporta anche le quantità di gas entrata ed uscita dal deposito fiscale (rete di metanodotti).



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

- *Denuncia di primo impianto*, che riporta la descrizione di messa in esercizio di nuovi Punti di Consegna e Riconsegna, viene trasmesso dal Trasportatore all'Ufficio Tecnico di Finanza di Bergamo.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

6.2 - Fatturazione e pagamento

Il capitolo descrive le procedure adottate dal Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas in merito alla fatturazione, le modalità e le scadenze dei pagamenti dovuti dagli Utenti per il servizio di trasporto regionale del gas.

6.2.1 Tipologie di fatture

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas emette due tipologie di fatture:

- *Fatture di trasporto*, che riportano gli importi relativi alle quantità di capacità conferita, gli scostamenti di capacità prelevata e gli importi dovuti per il corrispettivo fisso;
- *Altre Fatture*, che riportano gli importi relativi ai conguagli, interessi di mora e servizi accessori.

6.2.2 Contenuto dei documenti di fatturazione

Le fatture emesse dal Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas contengono i seguenti dati:

- *Dati identificativi dell'Utente destinatario;*
- *Numero di fattura;*
- *Tipologia di fattura;*
- *Data di emissione;*
- *Periodo di riferimento;*
- *Termini di scadenza dei pagamenti;*
- *Gli importi di ogni voce fatturata;*
- *Gli importi dell'Imposta sul Valore aggiunto*
- *L'importo totale della fattura.*



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

6.2.3 Modalità di emissione

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas emette le fatture secondo le seguenti tempistiche:

- *Fatture di trasporto*, entro il giorno 15 (quindici) del mese m+2;
- *Fatture per scostamenti rispetto alle capacità conferite*, entro il giorno 25 (venticinque) del mese m+2;
- *Fatture di conguaglio*, entro il giorno 25 (venticinque) del mese m+2.

Le fatture per interessi di mora o per servizi accessori vengono emessi con differenti modalità di fatturazione.

Tutte le fatture vengono inviate dal Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas per lettera.

6.2.4 Modalità di pagamento

Gli Utenti sono tenuti a provvedere al pagamento delle fatture nei termini e con le modalità previste nel documento stesso, in particolare:

- *Fatture di trasporto*, entro il giorno 15 (quindici) del mese m+3;
- *Fatture per scostamenti rispetto alle capacità conferite*, entro il giorno 25 (venticinque) del mese m+3;
- *Fatture di conguaglio*, entro il giorno 25 (venticinque) del mese m+3.

Eventuali importi a credito verso gli Utenti vengono scontati dalla fattura successivamente emessa per il servizio di trasporto (capacità conferita e corrispettivi fissi).

Nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente.

6.2.5 Mancato pagamento

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas applica nei casi di mancato pagamento di una fattura, un interesse di mora per ogni giorno di ritardo pari al Tasso di Riferimento determinato dalla Banca d'Italia incrementato di 3 punti percentuali.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

In caso di mancato pagamento del servizio di trasporto per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, anche non consecutivi, si applicano le disposizioni previste dal capitolo “Risoluzione delle controversie”.

L’Utente è tenuto al pagamento integrale delle fatture, anche se contestate.

Qualora gli importi fatturati risultino in seguito alla contestazione errati, il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas provvede ad emettere relativa nota di credito.

6.3 - Responsabilità delle Parti

Le Parti si impegnano a comportarsi secondo le regole di correttezza e diligenza.

Ad eccezione dei casi di Forza Maggiore, qualora il Trasportatore non effettua la prestazione relativa al servizio di trasporto del gas, posta a proprio carico dal Contratto di Trasporto e di conseguenza risulta impossibile il prelievo del gas da parte dell'Utente, l'Utente per il periodo in cui è sospesa la prestazione è sollevato da ogni obbligo connesso al pagamento del corrispettivo di capacità ed ha il diritto di ottenere dal Trasportatore, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata prestazione.

Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità in merito alla corretta e regolare gestione e manutenzione delle stazioni di misura, qualora esse non siano di sua proprietà.

Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità in relazione ad un eventuale utilizzo da parte dell'Utente o di terzi dei dati di misura che quest'ultimo abbia rilevato presso l'impianto di misura per i propri fini di fatturazione al Cliente Finale e/o per i conseguenti adempimenti fiscali.

6.3.1 Limitazione di responsabilità delle Parti

La limitazione di responsabilità delle Parti può essere applicata nei casi di dolo/colpa grave ai sensi e per gli effetti dell'art. 1229 c.c., in cui ciascuna Parte nei confronti dell'altra per qualsiasi danno derivante, o comunque connesso, alla esecuzione o alla mancata, parziale o ritardata esecuzione dei propri obblighi in forza della sottoscrizione del contratto di trasporto, comprese le eventuali perdite di gas.

Tale limitazione non opera tuttavia nel caso in cui il danno derivi da violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

6.3.2 Esclusione di responsabilità delle Parti



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Fatto salvo i casi di dolo e/o colpa grave di cui al precedente paragrafo, si conviene di escludere esplicitamente ogni e qualsiasi responsabilità di una parte nei confronti dell'altra per:

- *Danni indiretti*, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interruzione di contratti con dell'Utente con propri clienti e/o fornitori o eventuali corrispettivi, esborsi, risarcimenti o pagamenti a qualunque titolo cui la Parte sia obbligata in dipendenza dei propri contratti o rapporti con clienti e/o fornitori e/o terzi e(o) competenti Autorità;
- *Lucro cessante*, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitto o reddito per l'Utente;
- *Danno non patrimoniale*, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danno d'immagine.

6.3.3 Risoluzione anticipata del contratto di trasporto

Il Contratto di Trasporto, oltre che per le cause previste dalla legge, può essere risolto in via anticipata dal Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, rispetto alla propria scadenza naturale, mediante invio di comunicazione scritta all'Utente, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con copia per conoscenza alla Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, nei seguenti casi:

- *Perdita dei requisiti di accesso*, nel caso in cui un Utente, perde i requisiti per l'accesso al sistema e non sia in grado di provvedere al ripristino di tale requisito nel termine di 30 (trenta) giorni di calendario a decorrere dalla data della comunicazione da parte del Trasportatore. Il soggetto perde la qualifica di Utente e con essa la possibilità di accedere al servizio di trasporto sulla rete regionale del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas;
- *Procedura concorsuale*, qualora l'Utente si assoggettato a procedura concorsuale, sia essa giudiziale, amministrativa o volontaria, costituisce titolo per la risoluzione contrattuale da parte del Trasportatore, fatto salvo il subentro nel contratto di trasporto da parte dell'organo concorsuale ai sensi di legge;



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

- *Mancato pagamento*, qualora l'Utente risulta inadempiente al pagamento degli importi fatturati dal Trasportatore, in dipendenza di un periodo di 3 (tre) mesi, anche non consecutivi, per il servizio di trasporto;
- *Utilizzo improprio del Sistema Informativo*, nei casi di utilizzo improprio del Sistema Informativo da parte dell'Utente, che comporta grave pregiudizio alla corretta gestione dei dati di trasporto da parte del Trasportatore, oltre a costituire motivo di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, si ha l'obbligo di risarcimento al Trasportatore e agli altri Utenti del sistema per i danni arrecati.

Il Contratto di Trasporto, oltre che per le cause previste dalla legge, può essere risolto in via anticipata dall'Utente qualora si verifichino eventi che gli impediscono di immettere o prelevare il gas nella rete del Trasportatore per un periodo consecutivo superiore a 6 (sei) mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento stesso.

L'Utente ha diritto, previa comunicazione scritta al Trasportatore nella quale risulti oggettiva evidenza dell'evento sopra menzionato, di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, in relazione alle prestazioni rese possibili dall'evento in oggetto.

L'Utente interessato è comunque tenuto a corrispondere al Trasportatore gli importi dovuti per la capacità conferita, decurtati degli eventuali corrispettivi che il Trasportatore dovesse ricevere da un altro Utente interessato al conferimento della capacità precedentemente impegnata nel contratto risolto.

Le Parti possono altresì risolvere il Contratto di Trasporto, in relazione a prestazioni rese impossibili da un evento qualificato come di Forza Maggiore, qualora l'evento si protragga in maniera continuativa per un periodo superiore a 6 (sei) mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento medesimo.

6.3.4 Forza maggiore

Si intende "Forza Maggiore" ogni evento, atto, fatto o circostanza sopravvenuto sulla rete di Trasporto del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, non imputabile alla Parte che la invoca ("Parte interessata"), al di fuori del controllo della Parte, e che non poteva essere previsto e/o evitato con l'ordinaria diligenza e/o a costi ra-



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

gionevoli, avente l'effetto di rendere impossibile o illegittimo, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi della Parte interessata previsti nel Contratto di Trasporto fintantoché la causa di Forza Maggiore perduri e non sia stato possibile evitarla usando con continuità la dovuta diligenza di un Operatore Prudente e Ragionevole.

6.3.4.1 Cause di Forza Maggiore

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ed a condizione che soddisfino i requisiti del paragrafo precedente, costituiscono cause di Forza Maggiore:

- *Guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;*
- *Fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;*
- *Esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;*
- *Scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva, che riguardano il Trasportatore o l'Utente;*
- *Ritardato o mancato ottenimento, da parte del Trasportatore, dei necessari permessi e/o concessioni da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa di tubazioni e l'esercizio delle infrastrutture di trasporto, nonché delle eventuali occupazioni d'urgenza e asservimenti coattivi richiesti alle competenti autorità e revoca dei suddetti permessi e/o concessioni, qualora ciò non sia determinato da comportamento doloso, negligente o omissivo da parte del Trasportatore;*
- *Atti, dinieghi, o silenzio non comportante assenso delle autorità competenti che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della Parte Interessata cui si riferiscono;*
- *Vizi, avarie o cedimenti degli impianti/condotte, equipaggiamenti o installazioni, destinati al trasporto del gas sulla rete di metanodotti del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, che il Trasportatore non avrebbe potuto prevenire usando un' adeguato livello di diligenza.*



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Le Parti convengono espressamente che non costituisce causa di Forza Maggiore qualunque evento si sia verificato al di fuori della rete di Trasporto del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas.

6.3.4.2 Effetti

La Parte Interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel Contratto di Trasporto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, la Parte Interessata dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.

L'impossibilità di una parte ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

6.3.4.3 Notifica

La Parte Interessata sarà tenuta a notificare all'altra parte, in maniera tempestiva:

- il verificarsi dell'evento che rende impossibile l'adempimento, totale o parziale, delle obbligazioni a proprio carico dedotte nel Contratto di Trasporto, fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso ed indicando altresì, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio;
- lo sviluppo dell'evento, fornendo un regolare aggiornamento circa la durata prevista;
- l'intervenuta cessazione dell'evento di Forza Maggiore.

In presenza di una causa di Forza Maggiore, il corrispettivo di capacità a carico dell'Utente verrà ridotto "pro rata temporis", nel caso di interruzione totale o parziale della prestazione di trasporto in proporzione alla riduzione effettiva delle prestazioni di



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

trasporto in ragione della ridotta quantità di gas riconsegnata all'Utente ai Punti di Ri-consegna.

6.3.5 Risoluzione delle controversie

Il capitolo prevede che, in caso di controversie relative alla interpretazione e all'applicazione del contratto di trasporto, fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le Parti ricorrono alla Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per la procedura di arbitrato secondo le modalità definite con proprio regolamento.

6.3.5.1 L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Ai sensi di quanto previsto all'Articolo 18 della Delibera n°137/02, in caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del Contratto di Trasporto e fino all'adozione del regolamento di cui all'Articolo 2.24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n°481, le parti ricorrono all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato, secondo le modalità dalla stessa definite con proprio regolamento.

6.3.5.2 Disposizioni transitorie

Fino al momento dell'emanazione, da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, del regolamento con cui verranno definite le modalità per l'attivazione di una procedura di arbitrato, le eventuali controversie saranno disciplinate in base alle procedure di seguito indicate:

- *Tentativo di conciliazione*, permette alla Parte interessata all'insorgere di una controversia in ordine all'interpretazione e/o applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di Rete o nel Contratto di Trasporto, di proporre un tentativo di conciliazione, mediante comunicazione con lettera raccomandata all'altra Parte oggetto della controversia, nella quale viene conferito un espresso mandato a transigere e conciliare. Una volta avviato il tentativo di conciliazione, le Parti concordano i tempi e le modalità di esperimento dello stesso e si comportano in buona fede al fine di addivenire ad un accordo



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

soddisfacente per entrambe le Parti che verrà redatto per iscritto ed avente validità come transazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1965 e seguenti del Codice Civile;

- *Risoluzione giudiziale*, qualora il tentativo di conciliazione non dia esito positivo le Parti entro i 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data di comunicazione con lettera raccomandata di cui al punto precedente, le Parti hanno la facoltà di adire all'Autorità Giudiziaria, per la risoluzione della controversia stessa; le Parti attribuiscono fin d'ora la competenza esclusiva al Foro di Sondrio
- *Arbitrato tecnico*, le controversie fra le Parti di natura strettamente tecnica per le quali la soluzione richieda un giudizio specialistico, si sottoporranno alla decisione di un esperto indipendente da esso nominato iscritto presso l'Ordine degli Ingegneri di Sondrio; in caso di mancato accordo entro 15 giorni dalla comunicazione della Parte richiedente, ciascuna delle parti potrà richiedere al Rettore dell'Università di Bergamo la nomina di un esperto iscritto l'Ordine degli Ingegneri di Bergamo. La decisione dell'esperto si intende definitiva e vincolante per le Parti, che si impegnano ad osservarla.

6.3.6 Cessione del Contratto di Trasporto

E' fatto assoluto divieto a ciascuna delle Parti di cedere, totalmente o parzialmente, il Contratto di Trasporto a terzi senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

Il consenso non può essere irragionevolmente negato qualora il terzo posseda i requisiti di idoneità previsti dal presente codice.

L'efficacia della cessione è subordinata alla prova di tali requisiti che è onere della Parte cedente fornire alla Parte ceduta.

La cessione avviene comunque senza liberazione dell'Utente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1408 del Codice Civile.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas concede la cessione del Contratto di Trasporto sottoscritto all'Utente qualora il cessionario sia una Società controllata del cedente o sotto il comune controllo di altra Società ai sensi dell'art. 2359, comma 1 del Codice Civile.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

6.4 - Disposizioni Generali

6.4.1.1 Proprietà intellettuale

L'utilizzo temporaneo dei diritti derivanti da una proprietà intellettuale di cui è titolare l'altra Parte (il Trasportatore), durante l'esecuzione del Contratto di Trasporto, non deve determinare un pregiudizio al proprio diritto di proprietà intellettuale; il Trasportatore rimane legittimo titolare (autore o licenziante) e pertanto può inibire l'utilizzo in tali casi all'altra Parte.

La Parte alla quale viene consentito l'utilizzo dei diritti derivanti da una proprietà intellettuale, è tenuta a comportarsi secondo correttezza e buona fede salvaguardando per quanto possibile l'integrità dei diritti stessi in favore del legittimo titolare.

6.4.1.2 Riservatezza

Tutte le informazioni riguardanti l'attività di una delle Parti, incluse quelle derivanti dallo scambio di dati in forma elettronica tra il Trasportatore e l'Utente in conformità al Codice di Rete, sono da considerarsi riservate e non potranno essere utilizzate da ciascuna parte, dai suoi dipendenti e/o agenti se non in funzione dell'esecuzione del Codice di Rete, né potranno essere divulgate a terzi se non in conformità con preventive istruzioni o autorizzazioni scritte della parte cui tali informazioni si riferiscono e previa sottoscrizione di analoga clausola di riservatezza da parte dei terzi.

Le informazioni non saranno considerate di natura riservata nel caso e nella misura in cui si tratti di:

- informazioni che erano di dominio pubblico al momento in cui sono state rivelate o che diventano di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento o dalla colpa della Parte ricevente;
- informazioni di cui la Parte ricevente era già a conoscenza al momento in cui sono state rivelate dall'altra Parte e per le quali non vi era obbligo di riservatezza;



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

- informazioni la cui riservatezza cade nel momento in cui ciò sia richiesto per adempiere agli obblighi di legge o a richieste dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- informazioni che la Parte ricevente ha legalmente ottenuto da terzi senza violazione di alcun obbligo di riservatezza nei confronti dell'altra Parte.

Gli obblighi relativi alla riservatezza qui indicati rimarranno efficaci per un periodo di 2 (due) anni dalla data effettiva di cessazione o risoluzione degli obblighi contrattuali sorti in adempimento al Codice di Rete.

6.4.1.3 Privacy

L'utilizzo temporaneo dei diritti derivanti dalla proprietà intellettuale di cui è titolare il Trasportatore relativamente al Dlgs 30.06.2003, (qui di seguito "Legge"), le Parti prendono atto che:

- *l' Utente* è titolare del trattamento dei Dati (di seguito: il "Titolare"), ai sensi dell'Articolo 4.2, lettera f) della Legge;
- *l' Utente* effettuerà a proprie spese la redazione e l'invio della modifica della notificazione al Garante per la protezione dei dati personali, di cui agli Articoli 37 e 43 della Legge; inoltre provvederà all'assolvimento dell'obbligo di informare i propri Clienti Idonei dell'intervenuta nomina del Trasportatore quale Responsabile Trattamento Dati;
- *il Trasportatore* è dotato dell'esperienza, dell'affidabilità, delle capacità e delle strutture richieste dall'Articolo 29 della Legge per assolvere alla funzione di "Responsabile del trattamento dei dati personali" (qui di seguito "Responsabile Trattamento Dati") e garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, le Parti convengono che il Trasportatore sarà Responsabile Trattamento Dati, ai sensi dell'Articolo 4.2, lettera g) della Legge, con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli dati che il Trasportatore sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione dei rapporti contrattuali di cui al Codice di Rete;



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

- *Il Trasportatore* tratterà i dati personali dell'Utente in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto della normativa esistente in materia di privacy e nei limiti del trattamento effettuato dall'Utente, come individuato nella notificazione al Garante di cui agli Articoli 37 e 43 della Legge;
- *Il Trasportatore* custodirà i dati personali dell'Utente ai sensi degli Articoli 11 e 31 della Legge;
- *Il Trasportatore* individuerà - se necessari - i soggetti ai quali affidare la qualifica di incaricati del trattamento, ai sensi degli Articoli 29 e 30 della Legge, e, sulla base del successivo atto di incarico, individuerà le istruzioni da impartire a detti soggetti, vigilando sul relativo operato, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli citati;
- *Il Trasportatore* effettuerà le sole operazioni di trattamento dati strettamente necessarie all'esecuzione dei propri obblighi contrattuali, quali conservazione ed elaborazione;
- *Il Trasportatore* dovrà effettuare le menzionate operazioni di trattamento in conformità alle finalità del trattamento operato dall'Utente;
- *il Trasportatore* non potrà effettuare alcuna operazione di trattamento diversa da quelle menzionate, e l'Utente terrà indenne il Trasportatore da ogni responsabilità connessa ad operazioni di trattamento di esclusiva competenza dell'Utente. A tale proposito, il Trasportatore non sarà responsabile in ordine alla raccolta dei dati personali ed agli obblighi connessi - quali la raccolta del consenso degli interessati - nonché alla pertinenza ed esattezza dei dati. L'Utente sarà pertanto l'unico responsabile in ordine ad ogni contestazione aventi per oggetto tali attività;
- *il Trasportatore* si atterrà alle istruzioni impartite dall'Utente e non risponderà di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite dall'Utente, che pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa;
- *il Trasportatore* consentirà all'Utente l'esercizio del potere di controllo, ai sensi dell'Articolo 29 della Legge;



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

- *il Trasportatore* adotterà le misure individuate dall'Utente intese a consentire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dall'Articolo 7 della Legge, ed agevolerà detto esercizio, nei limiti della propria sfera di competenza;
- *il Trasportatore* evaderà senza ritardo, su richiesta dell'Utente, le eventuali richieste avanzate dagli interessati, ai sensi del citato Articolo 7 e dell'Articolo 146, della Legge, sempre nei limiti dell'ambito di operatività funzionale del Responsabile Trattamento Dati;
- *il Trasportatore* assicurerà in generale il rispetto delle prescrizioni del Garante, nei limiti della propria sfera di competenza;
- *il Trasportatore* non potrà adottare autonome decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. In caso di necessità ed urgenza, il Trasportatore dovrà informare al più presto l'Utente, affinché quest'ultimo possa prendere le opportune decisioni. In ogni caso, qualora istruzioni dell'Utente, modifiche legislative e/o regolamentari nonché prescrizioni del Garante comportino costi e/o attività aggiuntive a carico del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, i relativi oneri saranno di esclusiva competenza dell'Utente.

La nomina del Trasportatore quale Responsabile Trattamento Dati ha efficacia per tutta (e solo per) la durata del Contratto di Trasporto tra le Parti.

6.4.1.4 Rinunce

Il mancato esercizio dei diritti conferiti ad una parte in conformità al Codice di Rete non sarà considerato una rinuncia a quei diritti né precluderà l'esercizio degli stessi in altre occasioni.

6.4.1.5 Disposizioni fiscali ed amministrative

Le denunce, le dichiarazioni e/o gli adempimenti di tipo fiscale o amministrativo previsti da disposizioni ufficiali presenti e future delle competenti autorità avverranno a cura dell'Utente, ad eccezione di quelle per le quali la legge preveda diversamente.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Ogni imposta, tassa o diritto applicati in Italia sul gas trasportato per conto dell'Utente sulla rete del Trasportatore, nonché sulla consegna e riconsegna dello stesso, sarà a carico dell'Utente, che terrà indenne il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas da ogni responsabilità. Il Trasportatore avrà inoltre diritto a rivalersi sull'Utente per ogni e qualsiasi onere di natura fiscale e/o amministrativa sostenuto in conseguenza di errori di misura presso gli impianti di proprietà di terzi, o di dichiarazioni fiscali non corrette, incomplete, omesse o ritardate effettuate, o che avrebbero dovuto essere effettuate, dall'Utente.

Tutte le pratiche ed operazioni connesse all'importazione del gas dell'Utente saranno a cura ed onere dell'Utente stesso.

Ciascuna delle parti non si assumerà alcuna responsabilità né solidarietà in relazione alle obbligazioni fiscali dell'altra.

6.4.1.6 Obblighi d'informazione

L'Utente sarà l'unico responsabile delle eventuali conseguenze dannose verificatesi nei confronti dei propri Clienti Finali o di qualunque altro terzo, nonché nei confronti del Trasportatore, a causa della mancata o ritardata o incompleta comunicazione delle informazioni cui l'Utente medesimo è tenuto in forza delle disposizioni contenute nel presente documento.

A tal fine l'Utente manleverà il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas da ogni e qualsiasi richiesta o pretesa formulata, a qualunque titolo, da terzi.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Sezione 7 - EMERGENZA

7.1 - Gestione delle emergenze di servizio

Il capitolo descrive le procedure che il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas attiva nel caso dell'insorgere di emergenze dovute a condizioni impreviste e transitorie, che interferiscono con il normale esercizio, o che impongono speciali vincoli al suo svolgimento.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas ha il diritto/obbligo di mettere in atto tutte le procedure appropriate per far fronte alle emergenze con l'obiettivo di ripristinare nel minor tempo possibile la sicurezza del sistema e minimizzare i conseguenti disservizi.

Non sono oggetto di questo capitolo le emergenze generali conseguenti alla carenza di disponibilità di Gas nel sistema in caso di eventi climatici sfavorevoli che saranno oggetto del successivo paragrafo.

7.1.1 Definizione della emergenza

Si definisce emergenza di servizio la temporanea indisponibilità delle infrastrutture di trasporto e della rete causate da condizioni improvvise e transitorie che risultano pregiudizievoli per la sicurezza della attività di trasporto.

Le tipologie di emergenze di servizio oggetto del presente paragrafo, catalogabili tra casi in cui si verifica una fuoriuscita incontrollata di Gas e casi in cui questo non si verifica, fanno riferimento ad eventi quali:

- fuori servizio non programmato di condotte, totale o parziale;
- fuori servizio non programmato di impianti di linea, totale o parziale;
- danneggiamenti ai metanodotti per eventi naturali (movimenti franosi, alluvioni, esondazioni, movimenti tellurici, ecc.).

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas gestisce le emergenze in conformità con le norme tecniche vigenti per quanto esse risultino essere applicabili.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

7.1.2 Modalità di rilevazione della emergenza

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas attraverso il proprio sistema di telecontrollo rileva eventuali emergenze sulla propria rete, con particolare riferimento al livello di pressione o ai valori della portata. Pertanto, nel caso in cui si verifichi una anomalia tale che le pressioni o le portate della tratta in esame risultino al di fuori del normale range di esercizio, il sistema invierà in automatico un allarme al dispacciamento; qualora l'emergenza dovesse verificarsi in orario non lavorativo il sistema di telecontrollo invierà l'allarme direttamente ai reperibili di turno.

Casi di emergenza impiantistica possono essere rilevati attraverso segnalazione ai numeri di pronto intervento ed al numero verde dedicato del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas mediante il quale chiunque può segnalare uno stato di emergenza o presunto tale.

I recapiti telefonici del servizio di pronto intervento vengono pubblicati ed aggiornati dal Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas sul proprio sito internet.

7.1.3 Procedura di gestione della emergenza

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas provvede a mantenere operativa una procedura di emergenza ed un servizio di reperibilità delle squadre di pronto intervento con gli obiettivi di seguito indicati:

- eliminare nel minor tempo possibile ogni causa che possa compromettere la sicurezza di persone e/o cose;
- eliminare nel più breve tempo possibile ogni causa che possa ampliare l'entità dell'incidente o delle conseguenze ad esso connesse;
- limitare l'impatto sulla capacità di trasporto della rete;
- eseguire quanto più rapidamente possibile - in relazione alla natura dell'emergenza - le azioni necessarie al mantenimento ed al ripristino dell'esercizio.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas organizza le seguenti attività:



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

- *Attività del centro di telecontrollo*, per la verifica dei parametri fisici della rete 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno, coordina tutte le funzioni aziendali ed i servizi esterni preposti alla gestione delle emergenze;
- *Attività di Pronto Intervento*, per il servizio di reperibilità effettuata con personale, mezzi di trasporto e mezzi di comunicazione adeguati alla gestione delle emergenze; tale attività può essere svolta sia da proprio personale che da imprese esterne incaricate.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas provvede a definire ed aggiornare i turni di reperibilità del personale per assicurare il ripristino delle condizioni di sicurezza ed esercizio in seguito all'insorgere di un'emergenza sulla propria rete di metanodotti. Essa dispone - o fa uso - di mezzi di comunicazione tali da assicurare la rintracciabilità del personale reperibile e per l'operatività durante gli interventi di emergenza.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas provvede ad informare le Autorità territorialmente competenti (Prefetto, Sindaco, Vigili del Fuoco, Carabinieri) qualora l'emergenza possa comportare pericoli specifici per le persone e l'ambiente (che quindi devono essere fronteggiati con mezzi straordinari).

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas provvede a registrare le informazioni relative alle emergenze di servizio che ne descrivono gli aspetti fondamentali, quali:

- *Descrizione dell'evento;*
- *Data e ora dell'evento;*
- *Descrizione dell'impianto o del tratto di rete interessato;*
- *Descrizione dell'evento e delle cause che lo hanno generato;*
- *Eventuali quantitativi di gas disperso in atmosfera;*
- *Soggetti richiedente l'intervento di emergenza*, ad esempio soggetti terzi, personale del Trasportatore, Vigili del Fuoco, Utenti, Clienti Finali, ecc.
- *Responsabilità dell'emergenza*, ad esempio causa di Forza Maggiore, Terzi, Trasportatore, ecc.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas provvede a garantire il corretto flusso informativo nei confronti degli Utenti coinvolti dalla riduzione del servizio di trasporto causata dagli eventi di emergenza.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Il Trasportatore comunica all'Autorità, entro il 31 dicembre di ogni anno, una sintesi delle informazioni relative alle emergenze di servizio verificatesi sulla propria rete nel corso dell'Anno Termico precedente.

7.1.4 Oneri dell'Utente

La situazione di emergenza può comportare la temporanea sospensione del servizio di trasporto, pertanto, sarà a cura dell'Utente, qualora non diversamente concordato a priori con il Trasportatore, l'organizzazione dell'eventuale fornitura alternativa del Punto di Riconsegna interessato.

L'Utente, inoltre, onde consentire un corretto e tempestivo flusso di informazioni, ha l'obbligo di indicare al Trasportatore - entro il primo ottobre di ciascun Anno Termico (entro i primi 20 giorni lavorativi a partire dalla data di entrata in vigore di tale codice relativamente al primo Anno Termico) - l'elenco con gli indirizzi e i recapiti telefonici del proprio personale in servizio di reperibilità 24 ore su 24 da contattare nonché i relativi elenchi dei Clienti Finali. Sarà cura dell'Utente comunicare al Trasportatore eventuali variazioni del suddetto elenco.

Ciascun Utente provvederà a comunicare direttamente ai propri Clienti Finali, almeno una volta l'anno ed in ogni caso di variazione, il recapito telefonico di riferimento per eventuali segnalazioni di emergenze di servizio.

Fatto salvo quanto disposto nel capitolo "Responsabilità delle Parti" in ordine ad eventi derivanti da causa di "Forza Maggiore", sarà a carico dell'Utente il costo relativo all'approvvigionamento della fornitura alternativa del Punto di Riconsegna su RR nel caso in cui l'emergenza derivi dall'impossibilità per l'Utente stesso di consegnare il Gas sulla Rete Regionale del Trasportatore (ad es. a causa di interventi straordinari o emergenze sulle reti a monte di quella del Trasportatore). Comunque, indipendentemente dal tipo di emergenza, il Gas acquistato da fornitura alternativa sarà a carico dell'Utente.

7.2 - Modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale

Il capitolo prescrive le modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale dichiarata dal Ministero ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del Decreto Legislativo n. 164 del 2000.

Il Decreto 26 settembre 2001, allo scopo di definire termini e condizioni degli interventi da attuare, nonché i relativi soggetti responsabili, in caso di eventi climatici sfavorevoli che comportino carenza di disponibilità di gas naturale rispetto alla domanda, nel periodo invernale, prevede l'istituzione del "Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas" (qui di seguito il "Comitato"),

Il Comitato provvede a predisporre la procedura che individua termini e condizioni degli interventi da attuare, nonché i relativi soggetti responsabili, in caso di interruzione/riduzione dell'approvvigionamento di gas per il sistema nazionale ed a proporla per approvazione al Ministero delle Attività Produttive - come previsto all'Articolo 8.4 del Decreto 26 settembre 2001 - ai fini della relativa adozione, così da stabilire anche in questo caso le regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e definire i relativi obblighi di sicurezza.

Il Comitato inoltra la procedura per l'approvazione al Ministero delle Attività Produttive - così come previsto all'Articolo 8 comma 4 dello stesso Decreto - che ne dispone l'adozione, così da individuare le regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza ed i relativi obblighi di sicurezza, ai sensi dell'Articolo 8 comma 7 del Decreto Legislativo n. 164 del 2000.

Al verificarsi delle suddette condizioni di emergenza di cui all'Articolo 8 comma 7 del Decreto Legislativo n. 164 del 2000, il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas darà applicazione a quanto previsto nelle procedure di emergenza gas individuate al paragrafo precedente.

Sezione 8 - AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RE- TE



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

8.1 - Procedura di aggiornamento del Codice di Rete

Il capitolo descrive le procedure che il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas attiva per la pubblicazione e l'aggiornamento del Codice di Rete, nonché le modalità di partecipazione degli Utenti del sistema di trasporto regionale del gas a dette procedure.

8.1.1 I principi generali

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas applica una procedura di pubblicazione e aggiornamento del proprio Codice di Rete che ha l'obiettivo di valutare le proposte di modifica ed integrazione al documento, avanzate dai Soggetti aventi diritto nei seguenti casi:

- Introduzione di modifiche nel contesto normativo di riferimento;
- Evoluzione del mercato del gas e delle tecnologie di supporto;
- Errori materiali presenti nel Codice di Rete.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas esamina le proposte di modifica del proprio Codice di Rete secondo le modalità di seguito indicate, in funzione del grado di complessità e di impatto delle richieste.

L'esito di tale processo viene sottoposto a verifica di conformità all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas che verifica i requisiti per la predisposizione del Codice di Rete e degli obiettivi generali relativi all'accesso e all'utilizzo delle attività di trasporto di gas.

8.1.2 I soggetti autorizzati a proporre modifiche al Codice di Rete

Possono presentare richieste di modifica del Codice di Rete i seguenti soggetti:

- Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas;
- Gli Utenti del sistema di trasporto nazionale;



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

- I soggetti che intendono accedere al servizio di trasporto sulla rete regionale del gas del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas;
- Gli altri operatori del sistema del gas (l'Impresa maggiore di trasporto, le imprese di distribuzione Locale del gas, i Clienti finali);

8.1.3 Requisiti di contenuto delle proposte di modifica al Codice di Rete

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas esaminerà le proposte pervenute dai Soggetti autorizzati, sia prima dell'avvio che durante lo svolgimento dell'Anno Termico, solo se conformi ai seguenti requisiti:

- Essere presentate in forma scritta e corredate dai dati di identificazione del soggetto proponente (nominativo della Società e recapiti) e della persona di riferimento da contattare (nominativo del referente e recapiti);
- Essere complete della descrizione sulla natura della modifica proposta in modo esauriente;
- Indicare le motivazioni per le quali la modifica deve essere adottata;
- Indicare le Sezioni, i Capitoli ed i Paragrafi interessati alle modifiche;
- Essere coerenti con il quadro normativo e la legislazione in vigore, indicando i principali riferimenti normativi;
- Proporre la data di recepimento della modifica;

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas esamina le proposte dei soggetti che hanno utilizzato il modulo messo a disposizione sul proprio sito internet.

8.1.4 Modalità di pubblicazione delle proposte di modifica al Codice di Rete

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas pubblica con le seguenti modalità l'esito delle proposte pervenute:



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

- Dopo quindici giorni dal ricevimento della proposta viene comunicato al Richiedente se la proposta è conforme ai requisiti richiesti per la validità della proposta riportati al par. 8.1.3;
- Dopo quindici giorni dal ricevimento della proposta il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas pubblica sul proprio sito l'elenco delle proposte conformi ai requisiti riportati al par. 8.1.3.

8.1.5 Modalità di valutazione ed approvazione delle proposte di modifica al Codice di Rete

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas valuta le proposte di aggiornamento al proprio Codice di Rete sulla base dei seguenti criteri:

- Coerenza delle modifiche proposte con il contesto normativo e con i criteri di predisposizione del Codice di Rete;
- Miglioramento delle funzionalità operative del Codice di Rete in vigore;
- Attuabilità delle implicazioni operative derivanti dalla proposta sul sistema di trasporto;
- Sostenibilità economica in termini di costi/benefici della proposta sul sistema di trasporto.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas provvede ad inviare, successivamente all'esito positivo del processo di valutazione, la proposta all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per la verifica dei requisiti e l'approvazione definitiva.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas provvede a pubblicare sul proprio sito internet le proposte approvate, successivamente al ricevimento delle osservazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Le proposte approvate ovvero modificate dall'Autorità acquistano efficacia nei confronti degli Utenti dal giorno della loro pubblicazione sul sito Internet dell'Autorità stessa.

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas provvede a modificare automaticamente il Codice di Rete in seguito all'entrata in vigore di provvedimenti normativi senza la necessità di approvare le modifiche secondo la procedura precedentemente descritta.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Anche in questo caso il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas provvede a pubblicare sul proprio sito internet le modifiche inserite e ad informare gli Utenti del sistema di trasporto.



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Sezione 9 - GLOSSARIO



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

9.1 - **Glossario**

Il presente glossario elenca alcuni dei termini ricorrenti nel Codice di Rete (alcuni dei quali già definiti all'interno del documento al momento del loro primo utilizzo).

<i>Allocazione</i>	Il processo attraverso il quale il gas, misurato in immissione o in prelievo dalla rete di trasporto, è contabilmente attribuito ai vari Utenti.
<i>Anno Termico</i>	Periodo temporale di riferimento la cui durata va dal 1° ottobre al 30 settembre successivo.
<i>Capacità di Trasporto Disponibile o Capacità Disponibile</i>	È la capacità di trasporto non conferita.
<i>Capacità di Trasporto</i>	È la capacità pubblicata dal Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas sul proprio sito internet.
<i>Codice di Rete</i>	Il presente documento, inclusi tutti gli Allegati che ne costituiscono parte integrante ed essenziale.
<i>Composizione molare</i>	La composizione di un gas viene definita molare quando le concentrazioni di ogni componente sono espresse come frazioni o percentuali molari sul totale.
<i>Conferimento</i>	L'esito del processo di impegno di capacità di trasporto che individua la quantità massima di gas che ciascun Utente può immettere o prelevare dalla rete, espressa come volume giornaliero misurato alle condizioni standard.
<i>Contratto di Trasporto</i>	Il documento attraverso il quale le parti contraenti, cioè il Trasportatore e gli Utenti, definiscono gli elementi specifici del servizio di trasporto richiesto, disciplinato sulla base delle disposizioni di cui al Codice di Rete.
<i>Decreto Legislativo</i>	Il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n° 164 "Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato in-



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

	terno del gas naturale".
<i>Delibera</i>	La Delibera n°137/02 "Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete".
<i>Densità relativa</i>	Si intende il rapporto tra la densità del gas e quella dell'aria secca, entrambe calcolate alle medesime condizioni di temperatura e pressione.
<i>Gas o Gas Naturale</i>	Si intende la miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Può contenere anche alcuni gas inerti, tra cui l'azoto e l'anidride carbonica. Il gas naturale viene reso disponibile al trasporto direttamente dopo il trattamento del gas proveniente sia dai giacimenti che dagli stabilimenti del gas naturale liquefatto.
<i>Gas Naturale Liquefatto (GNL)</i>	Si intende gas naturale allo stato liquido ad una temperatura minore od uguale alla temperatura di ebollizione in corrispondenza di una pressione prossima a 101,325 kPa.
<i>Giorno-gas</i>	Il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle 06.00 di ciascun giorno di calendario e termina alle 06.00 del giorno di calendario successivo.
<i>GJ</i>	Giga Joule = 1.000.000.000 joule (riferimento al Sistema Internazionale).
<i>Indice di Wobbe</i>	Il rapporto tra il Potere Calorifico Superiore del Gas per unità di volume e la radice quadrata della sua densità relativa nelle stesse condizioni di riferimento.
<i>MJ</i>	Mega Joule = 1.000.000 joule (riferimento al Sistema Internazionale).
<i>Operatore Prudente e Ragionevole</i>	Con tale espressione si intende la cura normalmente posta da una Parte nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, il livello di



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

	diligenza, prudenza e lungimiranza ragionevolmente e normalmente messe in opera da operatori sperimentati che svolgono lo stesso tipo di attività, nelle medesime circostanze o circostanze similari, e che tengono conto degli interessi dell'altra Parte.
<i>Programma giornaliero o prenotazione</i>	Il programma comunicato dagli Utenti al Trasportatore per ciascun Giorno-gas relativamente alle quantità di gas immesse e prelevate dalla rete di trasporto (traduce il termine anglosassone "nomination").
<i>Punto di Consegna</i>	E' il punto fisico della rete nel quale avviene l'affidamento in custodia del gas dall'Utente al Trasportatore e la sua misurazione.
<i>Punto di Entrata</i>	E' il punto fisico della Rete di trasporto Regionale in corrispondenza dei quali il gas è consegnato dalla Impresa maggiore di trasporto al Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas
<i>Punto di Riconsegna</i>	E' il punto fisico della rete nel quale avviene l'affidamento in custodia del gas dal Trasportatore all'Utente e la sua misurazione.
<i>Punto di Rugiada</i>	Temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione dell'acqua.
<i>Punto di Rugiada degli idrocarburi</i>	Temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione degli idrocarburi.
<i>Punto di Uscita</i>	Ciascuno dei punti fisici di uscita dalla Rete di trasporto Regionale del gas verso la corrispondente Rete di Distribuzione Locale del gas.
<i>Potere Calorifico Superiore o PCS</i>	Per potere calorifico si intende la quantità di calore prodotta dalla combustione completa di una quantità unitaria (di massa o di volume) di gas a determinate condizioni, quando la pres-



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

sione di reazione è mantenuta costante ed i prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura iniziale dei reagenti: si parla di Potere Calorifico Superiore (PCS) se si considera tutta l'energia prodotta dal combustibile (di Potere Calorifico Inferiore se, invece, si sottrae dall'energia totale prodotta l'energia impiegata per l'evaporazione dell'acqua formatasi durante la combustione).

<i>RR</i>	Rete di Trasporto Regionale, intesa come il complesso delle reti di gasdotti per mezzo delle quali viene svolta l'attività di trasporto ai sensi dell'Articolo 2, comma 1, lettera ii) del Decreto Legislativo n°164/00, esclusa la Rete Nazionale dei Gasdotti .
<i>Sm³</i>	Standard metro cubo, cioè un metro cubo di gas alle condizioni di riferimento di 288,15 K (= 15 °C) e di 101,325 kPa (= 1,01325 bar).
<i>Specifica di Qualità</i>	Specifica tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas naturale.
<i>Utente</i>	È l'utilizzatore della Rete di Trasporto Regionale che acquista capacità di trasporto.